



## CONSORZIO BONIFICA MUZZA BASSA LODIGIANA

Lodi - via Nino dall'Oro 4 - 26900 - LO - Tel. +390-420189 Fax: +390371-50393  
http://www.muzaa.it e-mail: cmuzaa@muzaa.it

Prot n. 01/2023/0000756/P/001 rif. int. CM/al del 29 marzo 2023

### LETTERA DI INVITO

**(art. 1, comma 2, lettera b, Legge n. 120 dell'11 settembre 2020, modificata dalla Legge n. 108 del 29 luglio 2021)**

*Linee guida A.N.A.C. n. 4 del 26/10/2016-Aggornate al D.Lgs. 56/2017 con Delibera n. 206 dell'1/3/2018 ed alla Legge n. 55 del 14/6/2019 con Delibera n. 636 del 10/7/2019*

**Per l'esecuzione, sulla base del progetto esecutivo, dei lavori di**

*DGR XI/7219 DEL 24/10/2022 - PIANO LOMBARDIA (L.R. 9/2020): PROGRAMMA INTEGRATIVO 2022 – 2024 DI INTERVENTI URGENTI E PRIORITARI PER LA DIFESA DEL SUOLO E LA MITIGAZIONE DEI RISCHI IDROGEOLOGICI DEL TERRITORIO LOMBARDO*

**PROGRAMMA DI INTERVENTO: Interventi per il ripristino funzionale e messa in sicurezza del canale Risaie al fine della salvaguardia del territorio di Caselle Landi (LO)**

### IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

#### INVITA

Codesto spettabile operatore economico, selezionato in data 28 marzo 2023 fermi restando i requisiti di ammissibilità, a partecipare alla procedura di affidamento in oggetto presentando apposita offerta, intendendosi, con l'avvenuta partecipazione, pienamente riconosciute e accettate tutte le modalità, le indicazioni e le prescrizioni previste dalla presente **Lettera di invito, composta da trentasei pagine** e dal Capitolato Speciale d'Appalto integrante il progetto esecutivo posto a base di gara.

Resta fermo che il presente invito non costituisce presunzione di ammissibilità e che la Stazione Appaltante può procedere all'esclusione anche in ragione di cause ostative non rilevate durante lo svolgimento della procedura o intervenute successivamente alla conclusione della medesima.

Ai sensi dell'articolo 48, comma 11, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e ss.mm.ii., l'operatore economico invitato individualmente ha la facoltà di partecipare e di trattare per sé o quale mandatario di operatori raggruppati.

In attuazione del principio di massima concorrenza, è vietato il raggruppamento tra più operatori economici che siano stati invitati singolarmente alla presente gara.

PER LA STAZIONE APPALTANTE

il Responsabile Unico del Procedimento: Dott. Ing. Marco CHIESA

<b>LETTERA DI INVITO</b>	
<b>(art. 1, comma 2, lettera b, Legge n. 120 dell'11 settembre 2020, modificata dalla Legge n. 108 del 29 luglio 2021)</b>	
<b>Linee guida A.N.A.C. n. 4 del 26/10/2016-Aggornate al D.Lgs. 56/2017 con Delibera n. 206 dell'1/3/2018 ed alla Legge n. 55 del 14/6/2019 con Delibera n. 636 del 10/7/2019</b>	
<b>DGR XI/7219 DEL 24/10/2022 - PIANO LOMBARDIA (L.R. 9/2020): PROGRAMMA INTEGRATIVO 2022 – 2024 DI INTERVENTI URGENTI E PRIORITARI PER LA DIFESA DEL SUOLO E LA MITIGAZIONE DEI RISCHI IDROGEOLOGICI DEL TERRITORIO LOMBARDO</b>	
<b>PROGRAMMA DI INTERVENTO: Interventi per il ripristino funzionale e messa in sicurezza del canale Risaie al fine della salvaguardia del territorio di Caselle Landi (LO)</b>	
<b>CUP: E88H22000950002</b>	<b>CIG: 9702106F23</b>

#### PREMESSA

La presente procedura ha per oggetto l'affidamento dell'intervento che prevede i lavori di: *Interventi per il ripristino funzionale e messa in sicurezza del canale Risaie al fine della salvaguardia del territorio di Caselle Landi (LO)*.

In conformità a quanto previsto dagli artt. 52 e 58 del D.lgs. n. 50 del 18/4/2016 e ss.mm.ii., la presente procedura si svolgerà attraverso l'utilizzo del sistema telematico di proprietà di ARIA (Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti), denominato "Sintel" (di seguito per brevità anche solo "Sistema" e/o "Sintel"), il cui accesso è consentito dal seguente link: [www.ariaspa.it](http://www.ariaspa.it) sezione "Accedi a Sintel", mediante il quale verranno gestite le fasi di pubblicazione della procedura, di presentazione, analisi, valutazione ed aggiudicazione dell'offerta, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni.

Specifiche e dettagliate indicazioni sono inoltre contenute nelle "Guide per le imprese" e nelle "F.A.Q. per le imprese", cui si fa espresso rimando, messi a disposizione sul portale dell'Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti [www.ariaspa.it](http://www.ariaspa.it) nella sezione E-procurement Sintel - "Guide e Manuali piattaforma Sintel".

Per ulteriori richieste di assistenza sull'utilizzo di Sintel si prega di contattare il Contact Center di ARIA scrivendo all'indirizzo e-mail [supportoacquistipa@ariaspa.it](mailto:supportoacquistipa@ariaspa.it) oppure telefonando al numero verde 800.116.738.

La documentazione ufficiale contenente, tra l'altro, la descrizione delle lavorazioni, la stima economica e i tratti oggetto di intervento necessaria per poter prendere coscienza dei lavori da eseguire e conseguentemente presentare la propria offerta, è in formato elettronico e trasmessa attraverso il sistema Sintel.

Vista la Determinazione n. 16 del 29 marzo 2023 con la quale, a seguito di sorteggio, sono stati individuati gli operatori economici da invitare alla procedura negoziata, ai sensi dell'articolo 51 comma 1 lettera a) punto 2.2 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 convertito con modificazioni in legge n. 108 il 29 luglio 2021;

#### INVITA

Codesto Operatore Economico, a formulare la propria offerta economica per la procedura di affidamento dei lavori di *Interventi per il ripristino funzionale e messa in sicurezza del canale Risaie al fine della salvaguardia del territorio di Caselle Landi (LO)*.

Si precisa inoltre che, essendo la determina a contrattare adottata nel periodo compreso tra il 17 luglio 2020 ed il 30 giugno 2023 la Stazione Appaltante ha inteso avvalersi delle previsioni del D.L. 76/2020 convertito in Legge 120/2020 e del D.L. 77/2021 convertito in Legge 108/2021. Per cui, per quanto non espressamente previsto nella presente lettera d'invito è da fare riferimento alle previsioni delle suddette normative.

L'affidamento sarà disposto secondo la disciplina dei Contratti Sotto Soglia, art 36 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (di seguito Codice) così come modificato dalla L. 120/2020 e dalla L. 108/2021, mediante procedura negoziata senza bando (art. 1 comma 2 lettera b) della L. 120/2020 così come modificato dall'art. 51 della L. 108/2021), attraverso la valutazione comparativa delle offerte fornite da più operatori economici all'uopo individuati a seguito di indagine di mercato. Ai sensi del combinato disposto dall'art. 36, comma 9-bis del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dall'art. 1, comma 3 della L. n. 120/2020 il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo.

Sommario:

<b>1.</b>	<b>CAPO 1 - PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA</b>	.....
1.1.	Termine per la presentazione dell'offerta	.....
1.2.	Modalità di presentazione dell'offerta	.....
1.3.	Profilo di committente e recapito della Stazione appaltante	.....
1.4.	Data e luogo della selezione delle offerte	.....
1.5.	Numero minimo degli offerenti	.....
1.6.	Definizioni utilizzate	.....
<b>2.</b>	<b>CAPO 2 - ELEMENTI ESSENZIALI DELL'OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO</b>	.....
2.1.	Quantitativo o entità dell'appalto	.....
2.2.	Qualificazione dei lavori ai fini dell'esecuzione	.....
2.3.	Durata dell'appalto o termine di esecuzione	.....
2.4.	Individuazione dell'intervento	.....
2.5.	Criterio di affidamento	.....
2.6.	Altre informazioni	.....
<b>3.</b>	<b>CAPO 3 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA</b>	.....
3.0.	Motivi di esclusione	.....
3.1.	Requisiti di partecipazione	.....
3.2.	Offerte presentate in forma aggregata e subappalto	.....
3.3.	Altra documentazione amministrativa (garanzia, contributo ANAC, altre condizioni)	.....
<b>4.</b>	<b>CAPO 4 - OFFERTA ECONOMICA</b>	.....
4.1.	Campi preimpostati sulla piattaforma Sintel	.....
4.2.	Scheda offerta economica	.....
<b>5.</b>	<b>CAPO 5 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE</b>	.....
<b>6.</b>	<b>CAPO 6 - FASE DI GARA</b>	.....
6.1.1.	Prima seduta pubblica	.....
6.1.2.	Seduta riservata	.....
6.1.3.	Seconda seduta pubblica	.....
6.1.4.	Cause di esclusione relative a requisito o altre clausole essenziali	.....
6.2.	Soccorso istruttorio	.....
6.3.	Esclusioni definitive	.....
<b>7.</b>	<b>CAPO 7 - AGGIUDICAZIONE</b>	.....
7.1.	Verbali	.....
7.2.	Eventuale verifica delle offerte anomale o anormalmente basse	.....
7.3.	Proposta d'aggiudicazione	.....
7.4.	Aggiudicazione	.....
<b>8.</b>	<b>CAPO 8 - STIPULA DEL CONTRATTO</b>	.....
8.1.	Condizioni e adempimenti per la stipula del contratto	.....
8.2.	Adempimenti contrattuali	.....
<b>9.</b>	<b>CAPO 9 - DISPOSIZIONI SU DOCUMENTAZIONE, DICHIARAZIONI E COMUNICAZIONI</b>	.....
9.1.	Dichiarazioni e documentazione amministrativa	.....
9.2.	Modulistica disponibile per la partecipazione	.....
9.3.	Comunicazioni, sopralluogo, informazioni, accesso alla documentazione	.....
<b>10.</b>	<b>CAPO 10 - DISPOSIZIONI FINALI</b>	.....
10.1.	Controversie	.....
10.2.	Altre disposizioni e informazioni	.....
10.3.	Riserva di aggiudicazione	.....

## **1. CAPO 1 - PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA**

### **1.1. Termine per la presentazione dell'offerta:**

a) il termine ultimo per la presentazione dell'offerta è prescritto per

<b>giorno</b>	<b>mercoledì</b>	<b>data</b>	<b>12 aprile 2023</b>	<b>ore</b>	<b>12:00</b>
---------------	------------------	-------------	-----------------------	------------	--------------

b) il termine è perentorio e non sono ammesse offerte tardive;

c) il recapito tempestivo dell'offerta è a rischio esclusivo dell'offerente e la Stazione appaltante non è tenuta ad effettuare alcuna indagine circa i motivi di ritardo o del mancato recapito.

### **1.2. Modalità di presentazione dell'offerta:**

**Il concorrente dovrà inserire nella piattaforma Sintel, a partire dal giorno 29 marzo 2023 ed entro il termine perentorio delle 12:00 del giorno 12 aprile 2023 la documentazione richiesta, che costituirà l'offerta, firmata digitalmente, pena l'esclusione.**

Il concorrente esonera il Consorzio di Bonifica Muzza Bassa Lodigiana e Agenzia Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti (ARIA) da qualsiasi responsabilità inerente al mancato o imperfetto funzionamento dei servizi di connettività necessari a raggiungere Sintel e a inviare i relativi documenti necessari per la partecipazione alla procedura.

Saranno escluse le offerte irregolari, equivoche, condizionate in qualsiasi modo, difformi dalla richiesta o, comunque, inappropriate.

Il Consorzio di Bonifica Muzza Bassa Lodigiana avrà la facoltà di sospendere o rinviare la procedura di gara qualora, nel corso della negoziazione si verificassero anomalie nel funzionamento della rete applicativa che rendano impossibile ai partecipanti l'accesso a Sintel o che impediscano di formulare l'offerta.

La sospensione e/o l'annullamento non sono previsti nel caso di malfunzionamento o difetto degli strumenti utilizzati dalla Ditta concorrente.

La redazione dell'offerta dovrà avvenire seguendo le diverse fasi successive dell'apposita procedura guidata di Sintel, che consentono di predisporre:

- una busta telematica contenente la documentazione amministrativa;
- una busta telematica contenente l'offerta economica.

Al termine della predisposizione e della sottoscrizione con firma digitale di tutta la documentazione, l'offerta dovrà essere inviata attraverso Sintel. Il semplice caricamento (*upload*) della documentazione di offerta su Sintel non comporta l'invio dell'offerta alla Stazione Appaltante. L'invio dell'offerta avverrà soltanto mediante l'apposita procedura da effettuarsi al termine e successivamente alla procedura di redazione, sottoscrizione e caricamento su Sintel della documentazione che compone l'offerta. Il Concorrente è tenuto a verificare di avere completato tutti i passaggi richiesti da Sintel per procedere all'invio dell'offerta. Sintel darà comunicazione al fornitore del corretto invio dell'offerta.

Sintel consente di salvare la documentazione di offerta redatta dal Concorrente, interrompere la redazione dell'offerta e riprenderla in un momento successivo.

Per qualsiasi informazione ed assistenza tecnica sull'utilizzo di Sintel è possibile contattare l'Help Desk al numero verde 800.116.738.

### **1.3. Profilo di committente e recapito della Stazione appaltante.**

Il «profilo di committente», di cui agli articoli 3, comma 1, lettera nnn), 29, comma 1, e 73, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e ss.mm.ii., è il seguente:

<http://www.muzza.it>, sezione "Appalti - Albo";

<http://www.muzza.it>, sezione "Amministrazione Trasparente - sottosezione "Bandi di gara - Contratti";

- a) il recapito fisico della Stazione appaltante, per tutto quanto non diversamente indicato nella presente lettera di invito, è il seguente:

Ente	Consorzio Bonifica Muzza Bassa Lodigiana			Ufficio	Tecnico	
Indirizzo	Via Nino Dall'Oro			num.	4	
CAP	26900	Località	Lodi	Provincia		LO

#### 1.4. Data e luogo della selezione delle offerte:

- a) l'avvio dell'apertura e l'esame delle offerte, in seduta pubblica, è previsto per il

giorno	lunedì	data	17 aprile 2023	ore	9:00
--------	--------	------	----------------	-----	------

- b) l'esame avverrà presso la sede del Consorzio di Bonifica Muzza Basa Lodigiana, in via Nino dall'Oro, n. 4 a Lodi;  
c) ogni variazione alle informazioni di cui alla lettera a) sarà comunicata con le modalità di cui al punto 9.3.

#### 1.5. Numero minimo degli offerenti

La Stazione appaltante procederà all'aggiudicazione anche in presenza di 1 (una) sola offerta ammessa valida sempre che sia ritenuta congrua e conveniente ai sensi dell'articolo 97 del Codice.

#### 1.6. Definizioni utilizzate

Ove non diversamente specificato, sono assunte le seguenti definizioni:

- a) «**Documento**»: il presente Documento, ovvero la presente **Lettera di invito** alla procedura negoziata senza bando di cui al combinato disposto dall'articolo 1, comma 2, lettera b) della L. n. 120/2020 così come modificato dalla L. 108/2021 e dell'articolo 63 del Codice, contenente le modalità, le condizioni, i termini e ogni altra informazione utile per gli offerenti; nel seguito ogni riferimento a punti specifici senza altre indicazioni si intende effettuato ai pertinenti punti del presente Documento;
- b) «**Codice**»: il codice dei contratti pubblici approvato con decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;
- c) «**Regolamento**»: il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, limitatamente alle parti in vigore in seguito alle abrogazioni parziali di cui all'articolo 217, comma 1, lettera u), del Codice;
- d) «**Aggregazioni**» o «**Forma aggregata**»: gli operatori economici multipli, quali i raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari; i consorzi di cooperative o di imprese artigiane; i consorzi stabili; gli operatori economici in contratti di rete e gli operatori che ricorrono all'avalimento di altri operatori ausiliari;
- e) «**data del presente Documento**»: la data di invio della presente lettera di invito come attestata dal protocollo di uscita o da annotazione equivalente facente fede fino a querela di falso.

## **2. CAPO 2 - ELEMENTI ESSENZIALI DELL'OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO**

### **2.1. Quantitativo o entità dell'appalto (tutti gli importi sono in euro e I.V.A. esclusa)**

Valore stimato complessivo dell'appalto: € 182.543,95 cui:

1)	<b>180.123,55</b>	Lavori, soggetti a ribasso
2)	<b>2.420,40</b>	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso

### **2.2. Qualificazione dei lavori ai fini dell'esecuzione:**

- per «categoria» si intende la categoria come risulta dalla declaratoria di cui all'allegato «A» al Regolamento, con le specificazioni di cui all'articolo 12 della legge n. 80 del 2014;
- per «classifica» si intende il riferimento allo scaglione di importo di cui all'articolo 61, comma 2, del Regolamento;
- la qualificazione dei lavori in appalto (compresi gli oneri di sicurezza) è la seguente:

categoria	Prevalente	Importo	classifica
OG8	Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica	€ 182.543,95	I

**2.3. Durata dell'appalto o termine di esecuzione: Durata in giorni: 100 (cento) dal verbale di consegna. Si precisa comunque che, ai sensi dell'articolo 8 comma 1 lettera a) del D.L. 76/2020 convertito in Legge 120/2020 e dell'art. 51 della Legge 108/2021, è sempre autorizzata l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del Decreto Legislativo n. 50 del 2016 e ss.mm.ii., nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura.**

### **2.4. Individuazione dell'intervento**

#### **2.4.1. Breve descrizione dell'intervento:**

Luogo di esecuzione: Comune di Caselle Landi (LO)

Breve descrizione dell'intervento:

decespugliamento e rimozione della vegetazione arborea e arbustiva interferente con il regolare corso delle acque, rimozione dei depositi in alveo e riprofilatura delle sponde facendo uso di materiale reperito in loco, posa in opera di pietrame tipo Rezzato per difesa spondale.

Natura dei lavori: ai soli fini del rilascio del certificato d'esecuzione dei lavori eseguiti, i lavori si intendono appartenenti alla categoria prevalente OG8 - Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica Classifica I. (categorie ex allegato A al D.P.R. n. 207 del 2010).

#### **2.4.2. Luogo di esecuzione (codice NUTS: ITC4C)**

Comune di Caselle Landi (LO)

#### **2.4.3. Vocabolario principale (Codice CPV: 45247000-0 Lavori di costruzione per dighe, canali, reti di irrigazione e acquedotti)**

### **2.5. Criterio di affidamento:**

Offerta del minor prezzo ai sensi del combinato disposto dall'articolo 36, comma 9-bis, del Codice e dall'art. 1, comma 3 della L. n. 120/2020 e ss.mm.ii.

## **2.6. Altre informazioni**

### **2.6.1. Modalità di contabilizzazione dei lavori**

A corpo ai sensi degli articoli 43, comma 6 del Regolamento e art. 3, comma 1, lettera d) del Codice.

### **2.6.2. Ammissibilità di varianti: NO**

### **2.6.3 Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo**

Trattandosi di invito a presentare offerta inoltrato successivamente al 27 gennaio 2022, sono stabilite le seguenti clausole di revisione dei prezzi ai sensi dell'articolo 29 del Decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 e dell'articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del medesimo comma 1 dell'articolo 106. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo si fa riferimento al predetto articolo 29 del D.L. n. 4/2022.

In deroga all'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del decreto legislativo 50/2016 e ss.mm.ii., le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, saranno valutate dalla stazione appaltante soltanto se tali variazioni risultano superiori al cinque per cento rispetto al prezzo, rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta, anche tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili previsto al comma 2, secondo periodo dell'articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022 n.4. In tal caso si procederà a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento e comunque in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza, nel limite delle risorse indicate al comma 7 del citato articolo 29.

La compensazione di cui al comma precedente è determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il cinque per cento al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nei dodici mesi precedenti al decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili previsto al comma 2, secondo periodo dell'articolo 29 del Decreto-legge 27 gennaio 2022 n.4, e nelle quantità accertate dal direttore dei lavori.

A pena di decadenza, l'appaltatore presenterà alla stazione appaltante l'istanza di compensazione entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili previsto al comma 2, secondo periodo dell'articolo 29 del Decreto-legge 27 gennaio 2022 n.4, esclusivamente per i lavori eseguiti nel rispetto dei termini indicati nel relativo cronoprogramma. Il direttore dei lavori della stazione appaltante verifica l'eventuale effettiva maggiore onerosità subita dall'esecutore, e da quest'ultimo provata con adeguata documentazione, ivi compresa la dichiarazione di fornitori o subcontraenti o con altri idonei mezzi di prova relativi alle variazioni, per i materiali da costruzione, del prezzo elementare dei materiali da costruzione pagato dall'esecutore, rispetto a quello documentato dallo stesso con riferimento al momento dell'offerta. Il direttore dei lavori verifica altresì che l'esecuzione dei lavori sia avvenuta nel rispetto dei termini indicati nel cronoprogramma.

Laddove la maggiore onerosità provata dall'esecutore sia relativa ad una variazione percentuale inferiore a quella riportata nel decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili previsto al comma 2, secondo periodo dell'articolo 29 del Decreto-legge 27 gennaio 2022 n.4, la compensazione è riconosciuta limitatamente alla predetta inferiore variazione e per la sola parte eccedente il cinque per cento e in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza. Ove sia provata dall'esecutore una maggiore onerosità relativa ad una variazione percentuale superiore a quella riportata nel predetto Decreto, la compensazione è riconosciuta nel limite massimo pari alla variazione riportata nel decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili previsto al comma 2, secondo periodo dell'articolo 29 del Decreto-legge 27 gennaio 2022 n.4, per la sola parte eccedente il cinque per cento e in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza.

Sono esclusi dalla compensazione i lavori contabilizzati nell'anno solare di presentazione dell'offerta.

La compensazione non è soggetta al ribasso d'asta ed è al netto delle eventuali compensazioni precedentemente accordate.

In relazione ai contratti di cui al presente articolo è altresì ammessa transazione ai sensi dell'articolo 208 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii. nel rispetto dei limiti temporali e percentuali stabiliti



dall'articolo 29 del Decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4.

Al di fuori delle fattispecie disciplinate dal presente articolo è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del Codice Civile.

#### **2.6.4. Provvedimenti amministrativi:**

- a) ai sensi dell'articolo 26 del Codice, il progetto esecutivo posto a base di gara è stato validato dal Responsabile Unico del Procedimento con atto formale 27 marzo 2023;
- b) ai sensi dell'articolo 32, comma 2, del Codice, la presente procedura è stata indetta con determinazione del Responsabile Unico del Procedimento n. 16 del 29 marzo 2023;
- c) Responsabile Unico del procedimento è stato nominato il Dott. Ing. Marco Chiesa, con i seguenti punti di contatto:
  - Ufficio Direzione del Consorzio Bonifica Muzza Bassa Lodigiana;
  - via Nino dall'Oro, n. 4, 26900 Lodi;
  - telefono 0371-420189, telefax 0371-50393;
  - e-mail cmuzza@muzza.it;
  - PEC consorzio.muzza@pec.regione.lombardia.it.; PEC appalti@pec.muzza.it.

#### **2.6.5. Informazioni sull'esecuzione dei lavori:**

La consegna dei lavori avverrà, ai sensi dell'articolo 8 comma 1 lettera a) del D.L. 76/2020 convertito in Legge 120/2020 e dell'art. 51 della Legge 108/2021, in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del Decreto Legislativo n. 50 del 2016 e ss.mm.ii., nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo Decreto Legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura ed il loro inizio dovrà avvenire tempestivamente dopo la consegna. L'offerente dovrà pertanto valutare con attenzione di detenere la disponibilità di maestranze, mezzi ed attrezzature per l'esecuzione di tutti i lavori nei tempi e nelle modalità descritte nel capitolato speciale d'appalto, negli elaborati grafici e nei documenti progettuali. Esso dovrà valutare con attenzione anche, l'eventuale concomitanza dell'esecuzione del presente intervento con altre opere delle quali risultasse aggiudicatario e che con esso interferissero in termini di disponibilità di forza lavoro, mezzi e dotazioni tecniche.

### **3. CAPO 3 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

Tutta la documentazione, di seguito elencata, oggetto della presente procedura, è presente in piattaforma Sintel.

Lettera d'invito	
DGUE	<i>Allegato A</i>
Modello Offerta Economica	<i>Allegato B</i>
Dichiarazione sostitutiva	<i>Allegato C</i>
Progetto esecutivo	

### **I soggetti interessati a partecipare alla gara dovranno presentare**

#### **DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (busta amministrativa)**

Il Concorrente debitamente registrato a SINTEL accede con le proprie chiavi di accesso nell'apposita sezione "Invio Offerta" relativa alla presente procedura accedendo al sito internet all'indirizzo <http://www.ariaspa.it>.

Nell'apposito campo "Documentazione Amministrativa" presente sulla piattaforma Sintel, il concorrente dovrà allegare la documentazione amministrativa di seguito elencata, consistente in un unico file, formato ".zip" ovvero ".rar" ovvero ".7z" ovvero equivalenti software di compressione dati, comprensivo dei seguenti documenti:

1	DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA	Dichiarazione sostitutiva resa secondo l' "Allegato C"
	MODALITÀ DI PRESENTAZIONE	Documento sottoscritto digitalmente dal soggetto titolato a rappresentare il concorrente

La dichiarazione deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente, ovvero da altro soggetto, come individuato al successivo punto 1bis, in grado di impegnare validamente il concorrente stesso.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c), del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

I concorrenti in forma plurisoggettiva:

- devono specificare le quote in percentuale di partecipazione al raggruppamento di ciascun operatore economico e le parti dei lavori e delle opere che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;
- qualora non ancora costituiti devono indicare (a) l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza e funzioni di mandataria/capogruppo che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate e (b) attestare l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48, comma 8, del Codice.

La dichiarazione è sottoscritta:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
  - a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza, e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
  - b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
  - c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara;
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c), del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

1 bis	DOCUMENTAZIONE EVENTUALE	Procura generale o speciale o nomina ad una carica sociale
	MODALITÀ DI PRESENTAZIONE	Scansione del documento

Qualora i poteri del sottoscrittore non risultino dal certificato della C.C.I.A.A. (esempi: procura non iscritta nel certificato; nomina ad una carica sociale con attribuzione di poteri di rappresentanza non ancora riportata nel certificato), il concorrente dovrà produrre:

- in caso di procura generale o speciale: scansione della procura notarile;
- in caso di nomina ad una carica sociale: scansione del verbale della delibera dell'Organo sociale preposto.

La Stazione Appaltante si riserva di chiedere ai concorrenti l'originale o la copia autentica della documentazione scansionata.

2	DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA	Modello DGUE "Allegato A"
	MODALITÀ DI PRESENTAZIONE	Documento sottoscritto digitalmente dal soggetto titolato a rappresentare il concorrente

Il documento dovrà essere sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante del concorrente ovvero da altro soggetto in grado di impegnare validamente il concorrente stesso.

In caso di concorrenti che si presentano in forma plurisoggettiva (RTI/Consorzio di varia natura/GEIE/rete) il DGUE deve essere presentato e sottoscritto:

- nel caso di operatori economici con le forme previste ai sensi dell'art. 45, comma 2 lett. d), e), f), g), del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per ciascuno degli operatori economici partecipanti è presentato un DGUE distinto;
- nel caso di partecipazione dei consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), il DGUE è compilato separatamente dal consorzio e dalle consorziate esecutrici ivi indicate.

Si precisa che il DGUE dovrà contenere anche le seguenti informazioni:

- la dichiarazione in ordine all'eventuale intenzione di ricorrere all'istituto dell'avvalimento;
- la dichiarazione in ordine all'eventuale intenzione di ricorrere all'istituto del subappalto;
- la dichiarazione in ordine ai motivi di esclusione parte III dovrà riferirsi anche a decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di Procedura penale;
- l'indicazione di tutti i provvedimenti astrattamente idonei a rientrare nella definizione di "gravi illeciti professionali"; ai fini della compilazione del relativo riquadro l'operatore economico dovrà tenere conto delle indicazioni delle Linee Guida n. 6 dell'A.N.AC. recanti "Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. c) del Codice".

Nella parte III del DGUE è necessario dichiarare il possesso dei requisiti di cui all'art. 80, commi 1 e 2, del d.lgs. 50/2016 s.m.i., con riferimento a tutti i soggetti indicati al comma 3 del medesimo articolo, da individuarsi come segue:

- Impresa individuale: titolare e direttore tecnico;
- Società in nome collettivo: socio e direttore tecnico;
- Società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico;
- Altri tipi di società: i membri del consiglio di amministrazione, cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi gli institori e i procuratori generali, i membri degli organi con poteri di

direzione o di vigilanza o i soggetti muniti dei poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza, in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società o di consorzio. Se la società ha due soci ciascuno in possesso del 50% della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere rese da entrambi i soci persone fisiche. Nelle Società con sistema di amministrazione tradizionale (artt. 2380-bis e ss. Codice civile) e monistico (art. 2409 sexiesdecies cp. 1 Codice civile) il requisito deve essere verificato sui membri del C.d.A. cui sia stata conferita la legale rappresentanza (Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Unico, Amministratori delegati anche se titolari di una delega limitata a determinate attività ma che per tali attività conferisca poteri di rappresentanza), nonché sui membri del Collegio sindacale per le Società di amministrazione tradizionale e sui membri del comitato per il controllo sulla gestione nelle Società con sistema di amministrazione monistico. Nelle Società con sistema di amministrazione dualistico (artt. 2409 octies e ss. Codice civile) il requisito va verificato sui membri del Consiglio di gestione e sui membri del Consiglio di sorveglianza. Tra i «soggetti muniti di poteri di rappresentanza» rientrano i procuratori dotati di poteri così ampi e riferiti ad una pluralità di oggetti così che, per sommatoria, possano configurarsi omologhi a quelli che lo statuto assegna agli amministratori. Tra i soggetti muniti di poteri di direzione rientrano, invece, i dipendenti o i professionisti ai quali siano stati conferiti significativi poteri di direzione e gestione dell'impresa e tra i soggetti muniti di poteri di controllo il revisore contabile e l'Organismo di Vigilanza di cui all'art. 6 del d.lgs. n. 231/2001 cui sia affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati. In caso di affidamento del controllo contabile a una Società di revisione, la verifica del possesso del requisito di cui all'art. 80, comma 1, d.lgs. 50/2016 e s.m.i. non deve essere condotta sui membri degli organi Sociali della Società di revisione, trattandosi di Soggetto giuridico distinto dall'operatore economico concorrente cui vanno riferite le cause di esclusione.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l), del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di trasmissione della lettera di invito.

Il legale rappresentante dell'operatore economico dovrà indicare la banca dati ufficiale o il pubblico registro o la competente Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura presso i quali ricavare i dati identificativi dei soggetti come sopra individuati, aggiornati alla data di presentazione dell'offerta.

Nella parte IV del DGUE (Criteri di selezione) il concorrente deve dichiarare di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la voce "S".

Viene richiesta, a norma di legge, la trasmissione del DGUE **compilato nei seguenti formati:**

**elettronico XML o PDF firmato digitalmente**, da inserire all'interno della busta telematica amministrativa in Sintel.

L'operatore economico può allegare la documentazione che ritiene necessaria a chiarire la propria posizione (ad esempio: copia di provvedimenti giurisdizionali, modifiche ai rappresentanti non ancora annotate dalla C.C.I.A.A. e atti di contenziosi contrattuali non ancora definiti).

3	DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA	PassOE dell'operatore economico sottoscritto secondo le indicazioni fornite da ANAC (Delibera n. 464 del 27 luglio 2022).
	MODALITÀ DI PRESENTAZIONE	Scansione del documento o documento in formato elettronico.

È obbligatoria l'acquisizione del PASSOE, da parte dell'operatore economico che partecipa alla procedura, di cui alla deliberazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) n. 464 del 27 luglio 2022, relativo al sistema FVOE, ancorché non ne sia causa di esclusione la mancata produzione nella busta amministrativa. A tal proposito si ricorda comunque che per consolidata giurisprudenza il PASSOE può essere prodotto in seguito (in particolare, in esito alla procedura del soccorso istruttorio), ma ciò è possibile purché il prerequisite fondamentale, ossia la registrazione presso i servizi informatici dell'Anac, FVOE sia stato perfezionato prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte.

In caso di ricorso all'avvalimento ex articolo 89 del Codice, l'impresa ausiliaria acquisisce il PASSOE che è incluso nel documento di partecipazione da parte dell'operatore economico.

In caso di ricorso al subappalto ex articolo 105 del Codice, l'impresa subappaltatrice produce il PASSOE. L'aggiudicatario, contestualmente alla trasmissione della dichiarazione di cui al comma 7 del succitato articolo, genera il PASSOE relativo al rapporto di subappalto al fine di consentire alla stazione appaltante le verifiche dell'impresa subappaltatrice.

Il documento denominato PASSOE attesta che l'Operatore Economico può essere verificato tramite FVOE, come rilasciato dal sistema istituito con deliberazione dell'ANAC n. 464 del 27 luglio 2022.

4	DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA	Attestazione di qualificazione SOA
	MODALITÀ DI PRESENTAZIONE	Scansione del documento

Il concorrente deve allegare l'attestazione di qualificazione rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata, in corso di validità, e deve produrne copia che documenti il possesso della qualificazione nelle seguenti categorie e classifiche:

- categoria prevalente: OG8 - classifica I o superiore.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o GEIE, l'attestazione SOA deve essere presentata da ciascuna impresa che costituisce o costituirà il raggruppamento o il consorzio o il Geie.

Nei concorrenti associati o che intendono associarsi, la mandataria/capofila deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell'art. 83, comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

L'attestazione SOA dovrà avere validità al momento della presentazione dell'offerta e dovrà permanere per tutta la durata del procedimento di gara, e in caso di aggiudicazione per tutta la durata del contratto.

La Stazione Appaltante si riserva di chiedere ai concorrenti l'originale o la copia autentica della documentazione scansionata.

5	DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA	Certificato INTEGRALE della VISURA CAMERALE
	MODALITÀ DI PRESENTAZIONE	Scansione del documento

Il concorrente deve allegare il certificato integrale della VISURA CAMERALE aggiornata con l'attuale compagine societaria, in corso di validità, contenente tutti i componenti di cui all'art. 85 del D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii., ai fini dell'acquisizione d'ufficio della documentazione antimafia (Comunicazione ex art 84, comma 2 del D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.).

La Stazione Appaltante si riserva di chiedere ai concorrenti l'originale o la copia autentica della documentazione scansionata.

6	DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA	Versamento dell'importo relativo al contributo di cui all'art. 1, comma 67, della Legge 23.12.2005 n. 266
	MODALITÀ DI PRESENTAZIONE	Scansione del documento o documento in formato elettronico comprovanti l'avvenuto versamento

Contributo all'Autorità Nazionale Anticorruzione (art. 1, comma 67, legge n. 266 del 2005):

I concorrenti dovranno effettuare prima del termine perentorio per la presentazione delle offerte di cui al punto 1.1 del presente documento, a **pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 20,00 secondo le modalità di cui alla Delibera Anac 20 dicembre 2022, n. 621, allegando la ricevuta ai documenti di gara.

7	DOCUMENTAZIONE EVENTUALE	Documentazione per concorrenti con idoneità plurisoggettiva e consorzi già costituiti
	MODALITÀ DI PRESENTAZIONE	Scansione del/i documento/i

Di seguito la documentazione che deve essere presentata dai concorrenti con idoneità plurisoggettiva già costituiti e consorzi:

- consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane: atto costitutivo e statuto del consorzio con indicazione delle imprese consorziate; per le società cooperative è necessario indicare anche il numero di iscrizione al registro prefettizio delle Cooperative od al registro regionale delle Cooperative;
- raggruppamenti temporanei già costituiti: mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria di cui all'art. 48 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- consorzio ordinario già costituito: atto costitutivo e statuto del consorzio con indicazione del soggetto designato quale capogruppo;
- aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete: contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata o mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza di cui all'art. 48 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. conferito all'Impresa mandataria o all'organo comune.

La Stazione Appaltante si riserva di chiedere ai concorrenti l'originale o la copia autentica della documentazione scansionata.

8	DOCUMENTAZIONE EVENTUALE	<p>Documentazione da produrre in caso di AVVALIMENTO:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Modello DGUE "Allegato A" impresa ausiliaria;</li> <li>2) Dichiarazioni impresa ausiliaria che non partecipa alla gara, né in forma singola, né in forma associata o consorziata, né in qualità di ausiliaria di un altro concorrente;</li> <li>3) Dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;</li> <li>4) Contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i</li> </ol>
---	--------------------------	--

		requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. 5) Certificato INTEGRALE della VISURA CAMERALE dell'impresa ausiliaria. 6) Dichiarazione sostitutiva resa secondo l'"Allegato C" dell'impresa ausiliaria.
	MODALITÀ DI PRESENTAZIONE	1), 2) e 3) Documenti sottoscritti digitalmente dal soggetto titolato a rappresentare l'impresa ausiliaria; 4) Documento in formato elettronico firmato digitalmente da entrambe le parti contraenti o scansione del documento. 5) Scansione del documento. 6) Documento sottoscritto digitalmente dal soggetto titolato a rappresentare l'impresa ausiliaria.

Ai fini della partecipazione alla gara, ai sensi dell'art. 89 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., è consentita l'applicazione dell'istituto dell'avvalimento in armonia a quanto indicato dallo specifico paragrafo della presente lettera di invito a cui contenuti si fa espresso rinvio.

In tal caso gli operatori economici, oltre ad allegare il DGUE (1) elettronico dovranno allegare anche la documentazione di cui all'art. 89, comma 1, del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. di seguito elencata:

- (2) la dichiarazione sottoscritta digitalmente dall'impresa ausiliaria con cui la stessa attesta di non partecipare alla gara, né in forma singola, né in forma associata o consorziata, né in qualità di ausiliaria di un altro concorrente;
- (3) Dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- (4) il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, di cui è carente il concorrente, per tutta la durata dell'appalto.

È altresì richiesta la presentazione del Certificato INTEGRALE della VISURA CAMERALE (5) e della Dichiarazione sostitutiva resa secondo l'"Allegato C" (6) dell'impresa ausiliaria.

La Stazione Appaltante si riserva di chiedere ai concorrenti l'originale o la copia autentica della documentazione scansionata.

### 3.0. Motivi di esclusione (articolo 80, del Codice)

#### 3.0.1. Motivi di esclusione per provvedimenti di natura penale (articolo 80, comma 1, del Codice)

Ai sensi dell'articolo 80, comma 1, del Codice, condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per alcuno dei seguenti reati:

- a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del d.P.R. n. 309 del 1990, dall'articolo 291-quater del d.P.R. n. 43 del 1973 e dall'articolo 260 del decreto legislativo n. 152 del 2006, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
- b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del Codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
- b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del Codice civile;



- c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
- d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
- e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del Codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo n. 109 del 2007 e successive modificazioni;
- f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo n. 24 del 2014;
- g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

**Note di chiarimento ai motivi di esclusione del comma 1**

*Devono essere dichiarati tutti i provvedimenti definitivi, con l'indicazione del reato, delle circostanze, dell'epoca della commissione, e di ogni altra notizia utile a permettere la valutazione dell'incidenza ai fini della partecipazione alla gara; inoltre:*

- l'operatore economico, limitatamente al caso in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 (diciotto) mesi o abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, è ammesso se prova con la pertinente documentazione di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti;*
- se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui alla precedente lettera a) sono sufficienti, l'operatore economico è ammesso; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico;*
- se l'operatore economico è escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dalle precedenti lettere a) e b) durante il periodo di esclusione derivante da tale sentenza;*
- se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari alla durata della pena principale con un massimo di 5 (cinque) anni;*
- non è richiesta la dichiarazione delle sentenze relative a reati depenalizzati, quando è intervenuto il provvedimento di riabilitazione, quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna o in caso di revoca della condanna medesima.*

**3.0.2. Motivi di esclusione per provvedimenti antimafia (articolo 80, comma 2, del Codice)**

**Ai sensi dell'articolo 80, comma 2, del Codice:**

- a) sussistenza, con riferimento ai soggetti indicati al comma 3, di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011;
- b) sussistenza di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, dello stesso decreto legislativo n. 159 del 2011.

**3.0.3. Persone fisiche destinatarie di motivi di esclusione (articolo 80, comma 3, del Codice)**

**Ai sensi dell'articolo 80, comma 3, del Codice,** l'esclusione per i motivi di cui ai precedenti punti 3.0.1 e 3.0.2, è disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti di tutte le persone fisiche elencate nel seguito:

- attualmente in carica;*
- cessate dalla carica nell'anno antecedente la data del presente Documento;*
- a) in caso di impresa individuale: il titolare;
- b) in caso di società in nome collettivo: tutti i soci;
- c) in caso di società in accomandita semplice: tutti i soci accomandatari;
- d) in caso di altro tipo di società o consorzio: i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza; dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di



- direzione o di controllo,
- e) limitatamente alle società con numero di soci pari o inferiore a quattro: il socio di maggioranza;
  - f) i procuratori speciali se dotati dei poteri sufficienti alla stipulazione del contratto per il quale l'operatore economico concorre;
  - g) i direttori tecnici di cui all'articolo 87 del Regolamento.

### **3.0.4. Motivi di esclusione per omessi pagamenti (articolo 80, comma 4, del Codice)**

Ai sensi dell'articolo 80, comma 4, del Codice, l'esclusione è disposta se l'operatore economico ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate con sentenze o atti amministrativi non più impugnabili, rispetto agli obblighi relativi al pagamento:

- a) delle imposte e tasse con omesso pagamento superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973;
- b) dei contributi previdenziali con omesso pagamento in misura ostativa al rilascio del DURC di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015 (in G.U. n. 125 del 2015) ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale.

#### **Note di chiarimento ai motivi di esclusione del comma 4**

Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali non definitivamente accertati. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande.

### **3.0.5. Ulteriori motivi di esclusione (articolo 80, comma 5, del Codice)**

Ai sensi dell'articolo 80, comma 5, del Codice:

- a) aver commesso infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008, nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni di cui all'allegato X del Codice;
- b) l'operatore economico sia stato sottoposto a liquidazione giudiziale o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o sia in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dagli articoli 110 del Codice;
- c) essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità, quali:
  - significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto pubblico che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero hanno dato luogo a una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni;--
  - il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio;
  - il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
  - grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato;
- d) ricadere in situazioni di conflitti di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del Codice, non diversamente risolvibili né nelle condizioni di astensione di cui all'articolo 7 del d.P.R. n. 62 del 2013;
- e) incorrere nei casi di distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 del Codice;
- f) essere soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 231 del 2001 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 81 del 2008;

- f-bis) l'operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;
- f-ter) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;
- g) iscrizioni nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
- h) violazione del divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge n. 55 del 1990, accertato definitivamente nell'anno antecedente la data di scadenza di cui al punto 1.1, lettera a) e o in ogni caso, che la violazione eventualmente accertata sia stata rimossa;
- i) violazione della disciplina sul diritto al lavoro dei soggetti diversamente abili, attestabile ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 68 del 1999.
- l) che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge n. 152 del 1991, convertito dalla legge n. 203 del 1991, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge n. 689 del 1981;
- m) trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del Codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili a un unico centro decisionale.

**Note di chiarimento ai motivi di esclusione del comma 5**

- *Quanto alle condizioni di cui alla lettera b), l'operatore economico gestito dal curatore del fallimento autorizzato all'esercizio provvisorio, o in concordato con continuità aziendale, è ammesso su autorizzazione del giudice delegato; se l'ANAC ai sensi dell'articolo 110, comma 5, del Codice, ha subordinato la partecipazione dell'operatore economico alla necessità di ricorso all'avvalimento, l'offerente deve indicare un idoneo operatore economico ausiliario e, in tal caso, trova applicazione quanto previsto al punto 3.2.4;*
- *quanto alle condizioni di cui alle lettere c), d) ed e), devono essere dichiarate esplicitamente, con l'indicazione delle parti, delle circostanze, dell'eventuale contenzioso in atto o definito in sede giurisdizionale o arbitrale, dell'epoca della commissione, e di ogni altra notizia utile a permettere la valutazione dell'incidenza ai fini della partecipazione alla gara; l'operatore economico è ammesso se prova con la pertinente documentazione di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dall'illecito o dalla condizione e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti;*
- *quanto alle condizioni di cui alla lettera f), a titolo di esempio il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione può derivare da atti o comportamenti discriminatori in ragione della razza, del gruppo etnico o linguistico, della provenienza geografica, della confessione religiosa o della cittadinanza, ai sensi dell'articolo 44, comma 11, del decreto legislativo n. 286 del 1998; per emissione di assegni senza copertura ai sensi degli articoli 5, comma 2, e 5-bis della legge n. 386 del 1990, violazione della contrattazione collettiva ai sensi dell'articolo 36, quarto comma, della legge n. 300 del 1970; divieto imposto dall'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dall'articolo 21 del decreto legislativo n. 39 del 2013; incapacità a contrattare o divieto in applicazione degli articoli 32-quater o 603-ter del codice penale;*
- *quanto alle condizioni di cui alla lettera i), l'operatore economico è in regola con le disposizioni se il numero dei propri dipendenti, calcolato con le modalità di cui all'articolo 4 della legge n. 68 del 1999, tenuto conto delle esenzioni per il settore edile di cui all'articolo 5, comma 2, della stessa legge, modificato dall'articolo 1, comma 53, della legge n. 247 del 2007:*
  - *è inferiore a 15;*
  - *è compreso tra 15 e 35 e non sono state effettuate assunzioni dopo il 18 gennaio 2000;*
  - *è compreso tra 15 e 35 e sono state effettuate assunzioni dopo il 18 gennaio 2000 oppure è superiore a 35, ma risulta in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei soggetti diversamente abili, ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 68 del 1999;*
- *quanto alle condizioni di cui alla lettera l), la circostanza deve emergere dagli indizi a base della richiesta*

di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla data del presente Documento e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio.

### 3.1. Requisiti di partecipazione

#### 3.1.1. Idoneità professionale (articolo 83, comma 3, del Codice)

Dichiarazione (contenuta nella dichiarazione sostitutiva Allegato C e nel DGUE), attestante i **Requisiti di idoneità professionale di cui all'articolo 83, comma 3, del Codice**, costituiti dall'iscrizione nei registri della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura, completa dei numeri identificativi e della località di iscrizione, nonché delle generalità di tutte le persone fisiche di cui al punto 3.0.3 del presente Documento.

#### 3.1.2. Requisiti di capacità economico-finanziaria

Non è richiesto il possesso di requisiti di capacità economico-finanziaria oltre all'attestazione SOA.

#### 3.1.3. Requisiti di capacità tecnica (art. 84 del Codice)

(art. 12, commi 1 e 2, della legge n. 80 del 2014, articoli 61, 62, 63 e 92, del Regolamento)

a) attestazione SOA nella categoria OG8, in classifica I (di cui al precedente punto 4 – Documentazione obbligatoria);

b) raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di tipo orizzontale di cui all'articolo 48 commi 1, 3 e 6, del Codice e all'articolo 92, comma 2, del Regolamento:

b.1) ogni operatore economico raggruppato o consorziato deve essere in possesso del requisito in misura non inferiore alla quota di partecipazione costituita dalla parte di lavori che intende assumere nell'ambito del raggruppamento o consorzio;

b.2) la misura del requisito di cui al precedente punto sub. b.1):

--- per l'operatore economico mandatario o capogruppo non può essere inferiore al 40% (quaranta per cento) del totale richiesto all'operatore economico singolo e comunque in misura maggioritaria rispetto a ciascun operatore economico mandante;

--- per ciascun operatore economico mandante non può essere inferiore al 10% (dieci per cento) di quanto richiesto all'operatore economico singolo;

b.3) il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario nel loro insieme devono possedere il requisito nella misura richiesta all'operatore economico singolo;

**Note di chiarimento ai requisiti di capacità tecnica di cui al punto 3.1.3**

~~Ai sensi dell'articolo 61, comma 2, del Regolamento, la qualificazione in una categoria, abilita l'operatore economico nei limiti dell'importo della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari la qualificazione in una categoria abilita l'operatore economico raggruppato o consorziato nei limiti dell'importo della propria classifica incrementata di un quinto a condizione che esso sia qualificato per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara.~~

#### 3.1.4. Certificazioni – Visura Camerale

Certificazione del possesso del sistema di qualità della serie europea ISO 9001, nel settore IAF28, rilasciata da un organismo accreditato da ACCREDIA o da altra istituzione che ne abbia ottenuto il mutuo riconoscimento dallo IAF (International Accreditation Forum), ai soli fini della riduzione degli importi delle garanzie.

Ai fini dell'acquisizione d'ufficio della documentazione antimafia (Comunicazione ex art 84, comma 2 del D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.), copia integrale della VISURA CAMERALE (di cui al precedente punto 5 – Documentazione obbligatoria) aggiornata con l'attuale compagine societaria, in corso di validità, contenente tutti i componenti di cui all'art. 85 del D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii.

### 3.2. Offerte presentate in forma aggregata e subappalto

Ulteriori specificazioni alla documentazione da presentare (di cui ai precedenti punti 7 e 8 –

Documentazione eventuale)

### **3.2.1. Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici**

Ai sensi dell'articolo 48 del Codice e dell'articolo 92 del Regolamento:

- a) dichiarazione di impegno alla costituzione con conferimento di mandato al soggetto designato quale mandatario o capogruppo, ai sensi dell'articolo 48, comma 8, del Codice (la dichiarazione è ammessa ed è sufficiente anche in sostituzione di mandato già conferito con atto formale);
- b) ciascun operatore economico raggruppato o consorziato o che intende raggrupparsi o consorziarsi deve dichiarare, per quanto di propria pertinenza:
  - l'assenza dei motivi di esclusione di cui ai punti da 3.0.1 a 3.0.5;
  - i requisiti di idoneità professionale di cui al punto 3.1.1;
  - i requisiti di idoneità tecnica di cui al punto 3.1.3;
- c) ai sensi dell'articolo 92, comma 2, del Regolamento, indicazione delle quote di partecipazione di ciascun operatore economico raggruppato o consorziato;

### **3.2.2. Reti di imprese e contratti di rete:**

in attuazione dell'articolo 13, comma 2, lettera b), della legge n. 180 del 2011, le reti di imprese di cui all'articolo 3, commi da 4-ter a 4-quinquies, del decreto-legge n. 5 del 2009, introdotti dalla legge di conversione n. 33 del 2009, come modificato dall'articolo 42, commi 2-bis e 2-ter, del decreto-legge n. 78 del 2010, introdotti dalla legge di conversione n. 122 del 2010, devono dichiarare:

- a) gli estremi dell'atto pubblico o della scrittura privata con i quali è stato stipulato il Contratto di rete, nonché i contenuti del contratto di rete che rendono compatibile le pattuizioni contrattuali con la partecipazione all'appalto o dichiarazione avente gli stessi contenuti;
- b) le generalità complete dell'Organo Comune di cui al citato articolo 3, comma 4-ter, lettera e), qualora previsto dal Contratto di rete o dell'operatore economico delegato mandatario;
- c) l'individuazione degli operatori economici aderenti al Contratto di rete, distinguendo tra quelli:
  - individuati quali esecutori dei lavori;
  - che mettono in comune i requisiti di ordine speciale di cui al punto 3.1.3, se diversi dagli operatori economici individuati quali esecutori;
- d) per ogni operatore economico aderente al contratto di rete di cui alla lettera b) e alla lettera c):
  - l'assenza dei motivi di esclusione di cui ai punti da 3.0.1 a 3.0.5;
  - i requisiti di idoneità professionale di cui al punto 3.1.1;
  - i requisiti di idoneità tecnica di cui al punto 3.1.3;
- e) ai sensi dell'articolo 48, comma 14, del Codice, per quanto non diversamente disposto, alle reti di imprese si applicano le disposizioni in materia di raggruppamenti temporanei di operatori economici o di consorzi stabili, in quanto compatibili.

### **3.2.3. Consorzi stabili, consorzi di cooperative o di imprese artigiane:**

- a) ai sensi dell'articolo 48, comma 7, secondo periodo, del Codice, devono indicare se intendano eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile o se ricorrano ad uno o più operatori economici consorziati e, in quest'ultimo caso, devono indicare il consorziato o i consorziati esecutori per i quali il consorzio concorre alla gara;
- b) il consorziato o i consorziati indicati quali esecutori per i quali il consorzio concorre ai sensi della precedente lettera a) non devono incorrere nei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice e presentare le dichiarazioni di cui ai punti da 3.0.1 a 3.0.5.

### **3.2.4. Operatori economici che ricorrono all'avvalimento:**

ai sensi e per gli effetti dell'articolo 89 del Codice, l'operatore economico può avvalersi, per determinati requisiti, dei requisiti posseduti da altro operatore economico (denominato "ausiliario"), alle seguenti condizioni:

- a) l'avvalimento è ammesso per i requisiti di cui al punto 3.1.3, lettera a);
- b) l'avvalimento è ammesso in relazione al requisito del possesso del sistema di qualità ISO 9001 solo se unitamente e indissolubilmente connesso all'avvalimento della pertinente attestazione SOA dell'operatore economico ausiliario che riporti tale requisito e a condizione che lo stesso ausiliario

- dichiarati di mettere a disposizione le risorse e le condizioni che hanno consentito il conseguimento della certificazione del sistema di qualità;
- c) la documentazione deve riportare i requisiti oggetto di avvalimento (dei quali l'operatore economico partecipante è carente e che sono messi a disposizione da parte dell'operatore economico ausiliario) nonché i mezzi e le risorse umane e strumentali di cui l'operatore economico ausiliario dispone e mette a disposizione del partecipante;
- d) l'operatore economico ausiliario:
- non deve incorrere nei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice, secondo le modalità di cui ai punti da 3.0.1 a 3.0.5;
  - non può partecipare in proprio, né in raggruppamento temporaneo o consorzio diverso da quello di cui esso faccia eventualmente parte in quanto raggruppato o consorziato;
  - non può assumere il ruolo di operatore economico ausiliario di più operatori economici che partecipano separatamente in concorrenza tra di loro;
- e) alla documentazione amministrativa deve essere altresì allegato, in originale o copia autentica, il contratto con il quale l'operatore economico ausiliario si obbliga nei confronti dell'operatore economico che ricorre all'avvalimento a fornire a quest'ultimo quanto previsto alle lettere b) e c) per tutta la durata dell'appalto; il contratto deve avere i contenuti minimi di cui all'articolo 1325 del codice civile e deve indicare esplicitamente quanto previsto alle predette lettere b) e c) nel caso di avvalimento nei confronti di un operatore economico che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del contratto deve essere dichiarato il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo tra gli operatori economici.

#### AVVALIMENTO CON INDICAZIONE DI CONSORZIO/CONSORZIO STABILE COME IMPRESA AUSILIARIA

In caso di avvalimento con indicazione di Consorzio/Consorzio Stabile quale impresa ausiliaria, il medesimo Consorzio "designato" dovrà presentare le documentazioni richieste dalla presente Lettera d'invito, ed indicare altresì la propria Consorziata (o le proprie consorziate) che presta/prestano concretamente i requisiti all'impresa ausiliata. La medesima Consorziata ausiliaria (le medesime) dovrà /dovranno produrre la dichiarazione sostitutiva resa secondo l'Allegato C.

La connotazione di consorzio stabile comporta l'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad opera di un soggetto affidatario costituito in forma collettiva, che stipula il contratto in nome proprio e per conto delle consorziate, con la conseguenza che ai fini della verifica dei requisiti di qualificazione, atti a comprovare la capacità tecnica e la solidità generale, il consorzio può cumulare quelli posseduti dalle imprese consorziate e usufruirne in proprio.

Pertanto, il Consorzio Stabile indicato come impresa ausiliaria, dovrà, specificare le imprese consorziate individuate quali soggetti che materialmente prestano i requisiti all'impresa ausiliata per realizzare le prestazioni scaturenti dal contratto, ai sensi art.48 comma 7 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. **I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre.** Tutti i consorzi, sia stabili che ordinari, se, in forza della natura di soggetto collettivo, legittimamente cumulano indistintamente i requisiti tecnici e finanziari delle imprese consorziate, devono invece comunque comprovare il possesso dei requisiti generali di cui all'art 80 in capo ad esse, che concorrono all'esecuzione di pubblici affidamenti assoggettati all'obbligo del possesso dei requisiti morali.

In caso di avvalimento con Consorzio/Consorzio Stabile indicato come impresa ausiliaria, il Consorzio ausiliario dovrà indicare le Consorziato che materialmente prestano i requisiti. Le medesime consorziate dovranno rendere la dichiarazione sostitutiva di cui all'allegato C sui requisiti generali.

#### CONSORZIATA DESIGNATA AVENTE NATURA DI CONSORZIO

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione. Qualora la consorziate designata sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, quest'ultimo indicherà in gara la consorziate esecutrice. In tal caso dovrà essere presentato nella Busta Amministrativa la dichiarazione sostitutiva resa secondo l'Allegato C alla presente lettera, debitamente compilato e sottoscritto digitalmente del Consorzio designato come esecutore e delle Consorziato che il medesimo, a sua volta, è tenuto ad indicare.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., la ditta ausiliaria può prestare i propri

requisiti solo ed unicamente ad una impresa partecipante alla presente procedura di affidamento. Qualora più operatori economici partecipanti alla gara presentano con avvalimento di una medesima ditta verranno tutti esclusi dalla procedura.

### 3.2.5.Subappalto

- a) È ammesso il subappalto secondo le disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
- b) Il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce, comunque, subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare.
- c) Ai sensi di quanto disposto dall'art. 105, c.1 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., come modificato con D.L. 31 maggio 2021 n. 77 convertito con L. n. 108/2021 *“A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d), il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera”*.
- d) L'operatore economico deve dichiarare le lavorazioni che intende subappaltare; qualora l'operatore economico non si sia avvalso in sede di offerta della facoltà di ricorrere al subappalto, è fatto divieto di subappaltare le prestazioni oggetto di contratto.
- e) In ossequio al disposto dell'art. 105, comma 14 del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., così come modificato con D.L. n. 77/2021, convertito con L. n. 108/2021, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.
- f) Come previsto dall'art. 105, comma 8 del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., modificato con D.L. n. 77/2021, convertito con L. n. 108/2021 l'appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto; l'appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
- ~~g) la Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori, salvo che:~~
  - vi sia inadempimento da parte dell'appaltatore;
  - il subappaltatore sia una microimpresa o una piccola impresa.
- h) Al presente appalto trovano applicazione le disposizioni di cui al D.M. n. 143/2021 in materia di verifica della congruità dell'incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione di lavori.
- i) in caso di ricorso al subappalto ex articolo 105 del Codice, l'impresa subappaltatrice produce il PASSOE. L'aggiudicatario, contestualmente alla trasmissione della dichiarazione di cui al comma 7 del succitato articolo, genera il PASSOE relativo al rapporto di subappalto al fine di consentire alla stazione appaltante le verifiche dell'impresa subappaltatrice.

### 3.3. Altra documentazione amministrativa (garanzia, contributo ANAC, altre condizioni)

#### 3.3.1.Garanzia provvisoria (articolo 93 del Codice):

Ai sensi dell'articolo 1 comma 4 del D.L. 76/2020 così come convertito in Legge 120/2020 e modificata dalla Legge 108/2021, non è richiesta la presentazione della garanzia provvisoria di cui all'articolo 93 del Codice e, conseguentemente, l'impegno di un fideiussore a rilasciare la cauzione definitiva, considerato che lo stesso è parte della suddetta garanzia provvisoria.

#### 3.3.2.Contributo all'Autorità Nazionale Anticorruzione (art. 1, comma 67, legge n. 266 del 2005) (di

cui al precedente punto 6 – Documentazione obbligatoria):

I concorrenti dovranno effettuare prima del termine perentorio per la presentazione delle offerte di cui al punto 1.1 del presente documento, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 20,00 secondo le modalità di cui alla Delibera Anac 20 dicembre 2022, n. 621, allegando la ricevuta ai documenti di gara.

### **3.3.3. Patto di integrità / protocollo di legalità**

Dichiarazione di accettazione, con impegno alla sottoscrizione in caso di aggiudicazione, anche ai sensi dell'articolo 1, comma 17, della legge n. 190 del 2012, del protocollo di integrità o del patto di legalità che la Stazione appaltante dovesse adottare o al quale la Stazione appaltante dovesse aderire in ogni momento prima della stipula del contratto. Detta dichiarazione è contenuta nella *Dichiarazione sostitutiva Allegato "C"*.

### **3.3.4. Sopralluogo in sito**

Quantunque il sopralluogo sia vivamente consigliato, anche al fine di prendere cognizione della situazione geomorfologica delle aree oggetto dei lavori nonché delle modalità di accesso alle stesse, non è previsto l'obbligo di effettuare la visita di sopralluogo.

### **3.3.5. Presa Visione elaborati progettuali**

È previsto l'obbligo di presa visione degli elaborati progettuali (progetto esecutivo caricato sulla piattaforma Sintel), che, ancorchè autonoma, deve essere condotta con estrema attenzione al fine di comprendere chiaramente la natura, la tipologia, le caratteristiche, la definizione sia tecnica che economica di tutte le opere previste dal progetto medesimo.

## **4. CAPO 4 – OFFERTA ECONOMICA**

Nell'apposito campo "offerta economica" presente sulla piattaforma Sintel del percorso guidato "invia offerta", il Concorrente, **a pena di esclusione**, deve inserire la propria offerta economica consistente nell'indicazione del prezzo complessivo offerto (fino a un massimo di 3 decimali).

Al termine della compilazione dell'offerta economica, Sintel genererà un documento in formato "pdf" che dovrà essere scaricato dal fornitore sul proprio terminale, sottoscritto con firma digitale e immesso a sistema quale elemento essenziale dell'offerta.

Solo a seguito della sottomissione di tale documento in formato pdf sottoscritto come richiesto, il concorrente potrà completare la presentazione dell'offerta mediante la funzionalità "riepilogo ed invio dell'offerta". Si suggerisce al concorrente di verificare di aver completato tutti i passaggi richiesti da SINTEL per procedere all'invio dell'offerta. In ogni caso Sintel darà comunicazione al soggetto concorrente del corretto invio dell'offerta.

## **CONTENUTO OFFERTA ECONOMICA**

### **4.1. Campi preimpostati sulla piattaforma Sintel**

Categoria di lavorazioni e forniture previste per l'esecuzione dei lavori, caricata dalla stazione appaltante sulla piattaforma Sintel, in base alla quale deve essere determinato il prezzo complessivo offerto dal concorrente per l'esecuzione dei lavori. Il concorrente deve inserire il prezzo offerto.

La piattaforma Sintel procede determinando il prezzo finale offerto dal concorrente.

Si precisa che, al fine di consentire la corretta indicazione dell'importo posto a base di gara, la voce degli oneri di sicurezza determinati dalla stazione appaltante (pari a € 2.420,40 oltre IVA) non può essere ribassata, a pena di esclusione.

Nell'apposito "Modello offerta economica" caricato sulla piattaforma Sintel dalla Stazione Appaltante, il concorrente dovrà indicare i costi interni aziendali concernenti l'adempimento alle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui all'art. 95, comma 10, del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. ed i costi relativi

alla manodopera di cui all'art. 95, comma 10, del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. nonché se intende o meno avvalersi del subappalto di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. specificandone, in caso di risposta affermativa, quali tipologie di lavorazioni intende subappaltare.

#### **4.2. Scheda Offerta Economica**

L'operatore economico deve caricare, nel campo "Offerta economica", la dichiarazione riepilogativa "Modello offerta economica" – Allegato B – messa a disposizione dalla Stazione Appaltante tra la documentazione di gara, sottoscritta dal Legale Rappresentante o da un procuratore, riportante:

- la percentuale di ribasso offerta per l'esecuzione dei lavori (fino a un massimo di 3 decimali), al netto dell'IVA, inferiore alla base di gara, espressa in cifre ed in lettere (in caso di discordanza tra la percentuale espressa in cifre e quella espressa in lettere, prevale quest'ultima). Tale percentuale di ribasso non sarà applicata ai costi della sicurezza individuati dalla stazione appaltante, pari a € 2.420,40;
- i costi interni aziendali concernenti l'adempimento alle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui all'art. 95, comma 10, del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., così come indicati nell'apposito campo della piattaforma Sintel;
- i costi relativi alla manodopera di cui all'art. 95, comma 10, del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., così come indicati nell'apposito campo della piattaforma Sintel;
- se intende o meno avvalersi del subappalto di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. specificandone, in caso di risposta affermativa, quali tipologie di lavorazioni intende subappaltare.

### **5. CAPO 5 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE**

L'aggiudicazione avviene con il criterio dell'Offerta del minor prezzo ai sensi dell'articolo 36, comma 9-bis del Codice e dell'art. 1, comma 3 del D.L. 76/2020 convertito in Legge 120/2020 e ss.mm.ii.; l'elemento prezzo è costituito dal ribasso unico percentuale sul corrispettivo per l'esecuzione dei lavori di cui al punto 2.1, numero 1), di cui al Capo 2.

### **6. CAPO 6 - FASE DI GARA**

Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, le stesse non saranno più sostituibili.

**BUSTA A** - Il soggetto preposto, nella prima seduta pubblica esaminerà la documentazione amministrativa contenuta nella busta "A-Documentazione" pervenuta in formato elettronico attraverso Sintel, ai fini dell'ammissione dei concorrenti.

**BUSTA B** - La valutazione delle buste telematiche "B-Offerta economica" verrà effettuata dal Responsabile del Procedimento nella medesima seduta pubblica o in seduta pubblica successiva.

#### **6.1.1. Prima seduta pubblica**

La procedura di aggiudicazione sarà dichiarata aperta nella prima seduta pubblica e si terrà presso la sede consortile di Via Nino dall'Oro 4, Lodi.

Eventuali modifiche saranno comunicate nell'interfaccia della presente procedura in Sintel (attraverso la sezione "Comunicazioni") ovvero sul sito della stazione appaltante (profilo di committente), fino alla suddetta data.

A tale seduta, nonché alle eventuali successive sedute aperte al pubblico, che verranno notificate tramite la funzionalità "Comunicazioni procedura" della piattaforma, potrà assistere un incaricato di ciascun concorrente dotato di opportuna delega.

Nel corso della prima seduta pubblica, il soggetto preposto provvederà allo svolgimento delle seguenti attività:

- a) verifica della ricezione delle offerte tempestivamente presentate;
- b) verifica della regolarità dell'apposizione della firma digitale sul documento d'offerta (questa attività non consente di visualizzare il contenuto del documento d'offerta stesso);



c) verifica della presenza dei documenti richiesti e contenuti nella Busta A - Documentazione amministrativa;

### 6.1.2. Seduta riservata

Nel corso della seduta riservata, il soggetto preposto provvederà allo svolgimento delle seguenti attività:

- a) analisi della documentazione amministrativa prodotta e verifica del possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione;
- b) ammissione (ovvero eventuale motivata esclusione) degli operatori economici alla successiva fase di gara;

### 6.1.3. Seconda seduta pubblica

Al termine della verifica della documentazione amministrativa, il soggetto preposto, nella medesima seduta pubblica o in seduta pubblica successiva, procederà alle seguenti attività:

- a) lettura dell'elenco degli operatori economici ammessi all'apertura delle buste economiche;
- b) per ciascun concorrente, all'apertura delle buste economiche e alla lettura del prezzo offerto per l'esecuzione dei lavori;
- c) all'esclusione degli operatori economici per i quali sia accertato che le relative offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi – art. 80, comma 5, lett. m) D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- d) alla formazione della graduatoria finale provvisoria.

## AVVERTENZE

A parità di prezzo offerto, l'aggiudicazione avverrà mediante sorteggio.

La stazione appaltante comunica altresì che:

- **la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario comprovabili mediante i documenti indicati all'articolo 5 della Delibera ANAC n. 464 del 27 luglio 2022 avviene, ai sensi dell'articolo 81, comma 1, del Codice e della suddetta delibera attuativa, attraverso l'utilizzo della BDNCP gestita dall'Autorità e, nello specifico, mediante il FVOE;**
- **tutti i soggetti partecipanti alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale dell'Autorità (Servizi ad accesso riservato – FVOE) secondo le istruzioni ivi contenute.**

L'efficacia dell'aggiudicazione, e la conseguente sottoscrizione del contratto, restano condizionate alle verifiche che verranno disposte ai sensi art. 32, comma 7, D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., in capo al concorrente aggiudicatario, mediante l'acquisizione – tramite l'utilizzo della BDNCP gestita dall'Autorità e, nello specifico, mediante il FVOE - della documentazione comprovante il possesso dei requisiti generali e dei requisiti di carattere tecnico-organizzativo ed economico-finanziario autocertificati per la partecipazione alla procedura.

L'efficacia dell'aggiudicazione resterà altresì condizionata all'esito delle verifiche disposte ai sensi dell'art. 81 D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. e art. 71 del D.P.R. 445/2000 sul possesso dei requisiti generali richiesti per la partecipazione.

L'aggiudicazione sarà comunicata attraverso la funzionalità "Comunicazioni procedura" di Sintel. La stessa arriverà agli operatori economici concorrenti all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata inserito all'atto della registrazione a Sintel, secondo quanto previsto dall'art. 76, c. 5, D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. ed acquisirà efficacia dopo la positiva conclusione della verifica della sussistenza dei requisiti dichiarati all'atto della presentazione dell'offerta.

### 6.1.4. Cause di esclusione relative a requisiti o altre clausole essenziali

Il soggetto che presiede il seggio di gara provvede a verificare l'adeguatezza della documentazione amministrativa presentata ai sensi del Capo 3, in relazione ai motivi di esclusione e ai requisiti necessari alla partecipazione e ad ogni altro adempimento richiesto dal presente Documento. **Sono esclusi**, senza che si proceda all'apertura della busta dell'**Offerta Economica**, gli offerenti:

- a) che in una o più d'una delle dichiarazioni, hanno palesemente esposto condizioni oggettivamente e irrimediabilmente ostative alla partecipazione, autoconfessorie, chiaramente non rimediabili con soccorso istruttorio, previste da una disposizione di legge statale o da disposizioni di attuazione del Codice, oppure hanno esposto dichiarazioni mendaci o prodotto documenti palesemente falsi;
- b) che incorrono in irregolarità essenziali costituite da carenze della documentazione che non consentono

l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

## **6.2. Soccorso istruttorio**

### **6.2.1. Irregolarità e carenze suscettibili di soccorso istruttorio**

Sono ammessi con riserva ai sensi del successivo punto 6.2.2, gli offerenti:

- a) che, in relazione ad una o più d'una delle dichiarazioni richieste, ivi comprese quelle relative all'assenza dei motivi di esclusione, al possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione:
  - ne hanno omesso la presentazione;
  - hanno dichiarato condizioni errate, non pertinenti, insufficienti, o comunque non idonee all'accertamento dell'esistenza di fatti, condizioni o requisiti per i quali sono prodotte;
  - hanno apposto una sottoscrizione non ammissibile in base alle disposizioni del presente Documento o degli atti da questo richiamati, o, per i soggetti legittimamente non muniti di propria firma digitale, non sono corredate dalla fotocopia del documento di riconoscimento del dichiarante, anche cumulativamente per tutte le dichiarazioni del medesimo soggetto;
- b) che non hanno dichiarato di aver formulato l'offerta autonomamente, o non hanno dichiarato alcuna delle condizioni cui all'articolo 80, comma 5, lettera m), del Codice, con riferimento agli eventuali offerenti o partecipanti in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del Codice civile;
- c) che, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, nonché, compatibilmente, con la normativa applicabile, in caso di rete di imprese o di G.E.I.E., hanno omesso:
  - la dichiarazione di cui al punto 3.2.1, lettera a);
  - l'indicazione delle quote di partecipazione al raggruppamento temporaneo o al consorzio ordinario per le partecipazioni di tipo orizzontale;
  - hanno presentato le dichiarazioni di cui al punto precedente in misura incompatibile con i requisiti di cui hanno dichiarato di disporre oppure dalle quali non risulti la compatibilità tra i requisiti posseduti e le quote di partecipazione o i lavori da assumere;
- d) che, in caso di:
  - consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure di consorzio stabile, non avendo indicato di eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile, non hanno indicato il consorziato esecutore per il quale concorrono;
  - avalimento, hanno omesso il contratto di avalimento o hanno allegato un contratto non idoneo allo scopo previsto dalla normativa, oppure hanno omesso la dichiarazione di appartenenza al medesimo gruppo alternativa al contratto; il soccorso non opera e l'esclusione è inevitabile qualora il contrasto con la normativa sia insanabile;
- e) consorziati, raggruppati, ausiliari, che-incorrono in una delle condizioni di cui al presente punto 6-2.1, in quanto pertinenti;

### **6.2.2. Soccorso istruttorio ordinario**

Ai sensi dell'articolo 83, comma 9, del Codice, prima di procedere all'esclusione per una delle cause di cui al precedente punto 6.2.1, la Stazione appaltante:

- a) assegna all'offerente il termine perentorio di 10 (dieci) giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere;
- b) la regolarizzazione degli inadempimenti di cui al punto 6.2.3, nei termini prescritti alla lettera a), comporta l'ammissione dell'offerente; è escluso l'offerente che non provvede nei termini alla regolarizzazione;
- c) non è ammesso il soccorso istruttorio in relazione a elementi che attengono all'offerta.

### **6.2.3. Soccorso istruttorio informale**

Ai sensi dell'articolo 83, comma 9, periodi quinto e sesto, del Codice, nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la Stazione appaltante:

- a) ne richiede comunque la regolarizzazione assegnando all'offerente il termine perentorio di 10 (dieci) giorni, perché siano regolarizzate;
- b) esclude l'offerente che non provvede nei termini alla regolarizzazione.

### **6.3. Esclusioni definitive**

Sono comunque esclusi gli offerenti:

- a) in caso di inutile decorso del termine di cui al precedente punto 6.2.2, lettera a);
- b) in caso di inutile decorso del termine di cui al precedente punto 6.2.3, lettera a), salvo che l'irregolarità non essenziale sia superata in altro modo nei termini e in modo tale da non ostacolare il proseguimento della procedura;
- c) per i quali risulta uno dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice;
- d) che si trovano in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che, ancorché non dichiarate o dichiarate come inesistenti, sono accertate con qualunque mezzo di prova dalla Stazione appaltante;
- e) le cui dichiarazioni o altri documenti, sia presentati in origine che presentati in seguito a richiesta della Stazione appaltante nell'ambito del soccorso istruttorio:
  - risultano falsi o mendaci;
  - sono in contrasto con clausole essenziali che regolano la gara, prescritte dal Codice o dalle disposizioni di attuazione dello stesso Codice, con altre prescrizioni legislative inderogabili, con norme di ordine pubblico o con principi generali dell'ordinamento giuridico, ancorché non previste dal presente Documento.

## **7. CAPO 7 – AGGIUDICAZIONE**

### **7.1. Verbali**

Tutte le operazioni sono verbalizzate; in particolare:

- a) sono verbalizzate le motivazioni relative alle esclusioni;
- b) le sospensioni o interruzione e le riprese delle sedute, con annotazione sintetica delle modalità di custodia delle offerte durante i periodi di sospensione;
- c) i soggetti ammessi a presenziare all'apertura delle offerte, purché dotati di rappresentanza legale o direttori tecnici degli offerenti come risultanti dalla documentazione presentata o muniti di delega o procura appositamente esibita, possono chiedere di fare verbalizzare le proprie osservazioni;
- d) il soggetto che presiede il seggio di gara annota a verbale le osservazioni di cui alla lettera c), se giudicate pertinenti al procedimento, eventualmente allegando al verbale note scritte degli operatori economici partecipanti alla gara;
- e) il procedimento di verifica delle offerte anormalmente basse di cui ai punti da 7.2.1 a 7.2.3, avviene in seduta riservata e sono riportate a verbale solo le conclusioni del procedimento, eventualmente con il rinvio ad atti e relazioni diverse per le motivazioni;
- f) la diffusione e l'accesso ai verbali, ferme restando le condizioni previste dalla legge, è effettuata apponendo opportuni "omissis" su eventuali annotazioni riguardanti le condizioni soggettive di cui all'articolo 80, comma 1, comma 2, e comma 5, lettera l), del Codice, oggetto di esame ai sensi del punto 6.1.4, lettera b); tali "omissis" sono rimossi solo a favore degli interessati o controinteressati ai fini di un procedimento giurisdizionale.

### **7.2. Eventuale verifica delle offerte anomale o anormalmente basse**

#### **7.2.1. Condizioni per la verifica delle offerte anomale o anormalmente basse**

Ai sensi dell'articolo 97, comma 8, del Codice:

---si procede all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dei commi 2, 2-bis e 2-ter qualora il numero delle offerte ammesse valide sia pari o superiore a 5 (cinque) (fino al 30 giugno 2023 ai sensi dell'art. 1, comma 3, della L. n. 120/2020);

--- qualora il numero delle offerte ammesse valide sia pari o superiore a 5 (cinque), si procede alla determinazione della soglia automatica dell'anomalia secondo le formule di cui all'art. 97, commi 2, 2 bis e 2 ter del Codice;

--- il numero di cifre decimali dopo la virgola che saranno prese in considerazione ai fini dell'operazione di calcolo della soglia di anomalia saranno tre, senza procedere pertanto ad arrotondamenti ovvero troncamenti dell'ultima cifra decimale;

--- ai fini dei calcoli per la formazione della graduatoria (somme, medie, etc) e ogni altra operazione

vincolata dalle regole dell'aritmetica e della matematica, hanno valore giuridico esclusivamente le operazioni effettuate e i risultati ottenuti al di fuori della Piattaforma telematica Sintel e verbalizzati allo scopo, se diversi da quelli prodotti dalla stessa Piattaforma. Tali operazioni e risultati prevalgono su qualunque altro risultato eventualmente difforme fornito o generato dalla stessa Piattaforma.

--- trova applicazione l'articolo 97, commi 1, 4, 5, 6 e 7, del Codice, come previsto ai successivi punti da 7.2.2 a 7.2.3.

Ai sensi dell'articolo 97, comma 6, terzo periodo, del Codice, la stazione appaltante in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

Quando ricorrono le condizioni di cui sopra, per la verifica delle offerte anomale o anormalmente basse, le giustificazioni:

- a) devono essere presentate in forma di relazione analitica e, se ritenuto utile dall'offerente, anche in forma di analisi dei singoli prezzi unitari nonché, da eventuale proprio computo metrico dettagliato che dimostri eventuali economie nelle quantità, a condizione che non venga modificato in alcun modo il contenuto del progetto;
- b) devono essere sottoscritte dall'offerente e, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti formalmente, dai rappresentanti legali di tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati.

### **7.2.2. Modalità di verifica delle giustificazioni**

La verifica avviene, in **seduta riservata**:

- a) iniziando dalla prima migliore offerta, e, se questa non è adeguatamente giustificata, procedendo nella stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte, fino ad individuare la migliore offerta non giudicata anomala in quanto adeguatamente giustificata e alla conseguente formulazione della proposta di aggiudicazione;
- b) richiedendo per iscritto a ciascun offerente, titolare di offerta ai sensi della precedente lettera a), di presentare le giustificazioni; nella richiesta la Stazione appaltante può indicare le componenti dell'offerta ritenute anormalmente basse ed invitare l'offerente a fornire tutte le giustificazioni che ritenga utili, nell'ambito dei criteri di cui al punto 7.2.3;
- c) all'offerente è assegnato un termine perentorio di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta per la presentazione, in forma scritta, delle giustificazioni;
- d) la Stazione appaltante, se del caso mediante una commissione tecnica, esamina gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle giustificazioni fornite, e ove non le ritenga sufficienti ad escludere l'incongruità dell'offerta, può chiedere per iscritto ulteriori precisazioni; in tal caso all'offerente è assegnato un termine perentorio breve per la presentazione, in forma scritta, delle precisazioni;
- e) la stazione appaltante, ovvero la commissione di cui alla precedente lettera d), se istituita, esamina gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle precisazioni fornite, se sono state richieste;
- f) la Stazione appaltante può escludere l'offerta, a prescindere dalle giustificazioni e dall'audizione dell'offerente se questi:
  - f.1) non presenta le giustificazioni entro il termine di cui alla precedente lettera c);
  - f.2) non presenta le precisazioni entro il termine di cui alla precedente lettera d);
- g) la Stazione appaltante esclude l'offerta che, in base all'esame degli elementi forniti con le giustificazioni e le precisazioni, se richieste, risulta, nel suo complesso, inaffidabile o che ricada nelle condizioni di cui all'articolo 97, comma 5, del Codice.

### **7.2.3. Contenuto delle giustificazioni:**

- a) le giustificazioni, soggette a sindacato di merito da parte della Stazione appaltante, devono riguardare:
  - a.1) l'economia del procedimento di costruzione;
  - a.2) le soluzioni tecniche adottate;
  - a.3) le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per eseguire i lavori;
  - a.4) l'eventualità che l'offerente ottenga un aiuto di Stato a condizione che l'offerente dimostri che il già menzionato aiuto è stato concesso legittimamente, ai sensi dell'articolo 97, comma 7, del Codice;
- b) le giustificazioni possono riguardare ogni altra condizione che l'offerente ritenga rilevante allo scopo e pertinente ai lavori in appalto, fermo restando che non sono ammesse:

- b.1) in relazione agli oneri per l'attuazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui al punto 2.1, numero 2), per i quali non è ammesso ribasso d'asta;
- b.2) basate esclusivamente su prezzi proposti in contratti di subappalto allegati se i prezzi praticati dal subappaltatore sono inferiori ai prezzi proposti dall'offerente ulteriormente ridotti di un ribasso pari alla quota di utile dichiarata da quest'ultimo, salvo che i prezzi praticati dal subappaltatore non siano a loro volta corredati da adeguate giustificazioni;
- b.3) basate su prezzi proposti in contratti di subappalto allegati se i prezzi praticati dal subappaltatore sono inferiori ai prezzi proposti dall'offerente ulteriormente ridotti di un ribasso superiore al 20% (venti per cento);
- b.4) se basate esclusivamente su prezzi proposti in contratti di forniture di materiali o noleggi che siano a loro volta palesemente anomale o non tali da garantire le aspettative di un corretto risultato, salvo che tali prezzi proposti non siano a loro volta corredati da adeguate giustificazioni;
- b.5) se contraddicano in modo insanabile o sono in aperto contrasto con l'offerta oppure ne costituiscono di fatto una modifica, anche parziale;
- c) non sono altresì ammesse le giustificazioni:
  - c.1) che non tengano conto delle misure di protezione individuale e delle altre misure di sicurezza intrinsecamente connesse alle singole lavorazioni, nonché dei relativi costi a carico dell'impresa, non contemplati tra gli oneri per l'attuazione del piano di sicurezza e coordinamento di cui alla precedente lettera b), punto sub. b.1);
  - c.2) che, in relazione alle spese generali, le indichino in misura nulla, insignificante o meramente simbolica, o comunque in misura oggettivamente del tutto irragionevole;
  - c.3) che, in relazione all'utile d'impresa, lo indichino in misura nulla, insignificante o meramente simbolica, o comunque in misura irrilevante da far presumere che l'appalto sia eseguito in perdita o a condizioni economiche che rendano inaffidabile l'offerta;
- d) le giustificazioni, in relazione alle condizioni specifiche dell'offerta e secondo l'autonoma valutazione dell'offerente, possono o devono essere corredate da adeguata documentazione o da adeguata dimostrazione con riferimento:
  - d.1) a specifiche voci di prezzo per le quali l'offerente goda di condizioni particolarmente favorevoli;
  - d.2) ai materiali: anche mediante allegazione di listini disponibili, dichiarandone la provenienza; subcontratti di fornitura, fermi restando i divieti di cui alla precedente lettera b); se è fatto riferimento a scorte di magazzino, ad acquisizione da procedure concorsuali o fallimentari, deve essere dimostrata la relativa condizione;
  - d.3) mezzi d'opera, impianti e attrezzature: dimostrazione dei livelli di ammortamento, dei prezzi di noleggio, o altri costi analoghi, tenendo conto dei costi degli operatori di manovra, dei montaggi e smontaggi, delle manutenzioni e riparazioni, dei materiali di consumo e altri costi accessori necessari alla loro funzionalità;
  - d.4) trasporti: tutti i prezzi offerti dovranno tenere conto dei costi di trasporto dal magazzino dell'offerente, o dei suoi fornitori, fino al cantiere, nonché, per i materiali di risulta da allontanare dal cantiere, da quest'ultimo ai siti autorizzati al conferimento;
  - d.5) spese generali e costi indiretti di cantiere: la percentuale di spese generali deve essere motivata esponendo in dettaglio analitico i singoli costi, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
    - direzione centrale dell'impresa;
    - gestione e direzione del cantiere;
    - eventuali consulenze, collaudi tecnici, indagini, analisi, monitoraggi, o altri adempimenti simili posti a carico dell'aggiudicatario;
    - personale impiegatizio e tecnico di commessa;
    - eventuale trasporto, vitto e alloggio delle maestranze;
    - imposte e tasse;
    - oneri finanziari, corrispondenti al periodo di tempo intercorrente tra i pagamenti e l'incasso delle fatturazioni relative agli stati di avanzamento;
    - garanzie, cauzioni, premi assicurativi e adempimenti analoghi;
    - costi di impianto cantiere, allacciamenti alle reti tecnologiche, consumi di energia e acqua, sempre che non siano compresi e dichiarati all'interno dei costi delle singole voci;
    - ogni altro onere riconducibile tra le spese generali;

- d.6) utile d'impresa;
- d.7) oneri di sicurezza aziendali propri dell'impresa, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 95, comma 10, del Codice e dell'articolo 26, comma 6, del decreto legislativo n. 81 del 2008;
- e) con riferimento al costo del personale, le giustificazioni:
  - e.1) non sono ammesse in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge, o dai contratti collettivi di lavoro applicati dall'impresa, comprese le voci retributive previste dai contratti integrativi di secondo livello (contrattazione decentrata territoriale e aziendale);
  - e.2) non sono ammesse in relazione agli oneri contributivi, previdenziali, assicurativi e assistenziali, comprese le Casse edili, previsti dalla legge o dagli stessi contratti di cui al punto sub. e.1);
  - e.3) devono indicare le fonti di rilevamento dei relativi costi, sia per quanto attiene le diverse qualifiche e i diversi contratti territoriali di pertinenza.
  - e.4) non sono ammesse qualora indichino quantità orarie di impiego riferite a presunti livelli di produttività assolutamente eccezionali, irragionevoli, o riferite a capacità lavorative personali del singolo prestatore d'opera o della squadra ritenute oggettivamente irrealistiche, salvo che siano corroborate dall'utilizzo di tecnologie particolari o innovative adeguatamente dimostrate.

### **7.3. Proposta di aggiudicazione:**

- a) la proposta di aggiudicazione avviene a favore dell'offerta migliore in assoluto non anomala, sempre che sia stata adeguatamente giustificata ai sensi del punto 7.2;
- b) in tutti i casi nei quali risultino migliori due o più offerte uguali, la proposta di aggiudicazione individua il possibile aggiudicatario mediante immediato sorteggio pubblico tra le stesse;
- c) la Stazione appaltante verifica la proposta di aggiudicazione, accertando l'assenza di irregolarità nelle operazioni di gara e provvede alla sua approvazione da parte dell'organo competente, ai sensi della successiva lettera d);
- d) ai sensi dell'articolo 33, comma 1, del Codice, la proposta di aggiudicazione è approvata entro 30 (trenta) giorni trascorsi i quali, in assenza di provvedimenti ostativi, si intende approvata.

### **7.4. Aggiudicazione**

#### **7.4.1. Provvedimento di aggiudicazione**

L'aggiudicazione è disposta con provvedimento esplicito. In assenza di condizioni ostative può essere disposta prima della scadenza del termine di cui al punto 7.3, lettera d) e, in tal caso, assorbe e tiene luogo anche dell'approvazione della proposta di aggiudicazione. In ogni caso l'aggiudicazione:

- a) ai sensi dell'articolo 32, comma 6, del Codice, non equivale ad accettazione dell'offerta;
- b) ai sensi dell'articolo 32, comma 7, dello stesso Codice, diventa efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti dell'aggiudicatario e dell'assenza dei motivi di esclusione, con particolare riferimento all'articolo 80 del medesimo Codice.

#### **7.4.2. Adempimenti posteriori all'aggiudicazione:**

- a) l'aggiudicazione è comunicata a tutti gli offerenti ai sensi dell'articolo 76, comma 5, del Codice ed è resa nota con le pubblicazioni previste dagli articoli 29, comma 1, e 98 del medesimo decreto legislativo;
- b) ai sensi degli articoli 71 e 76 del d.P.R. n. 445 del 2000 la Stazione appaltante può:
  - procedere in ogni momento alla verifica del possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'articolo 80 del Codice, escludendo l'offerente per il quale non siano confermate le relative dichiarazioni già presentate;
  - revocare l'aggiudicazione, se accerta in capo all'aggiudicatario, in ogni momento e con qualunque mezzo di prova, l'assenza di uno o più d'uno dei requisiti richiesti in sede di gara, oppure una violazione in materia di dichiarazioni, anche a prescindere dalle verifiche già effettuate.

## **8. CAPO 8 - STIPULA DEL CONTRATTO**

### **8.1. Condizioni e adempimenti per la stipula del contratto**

### **8.1.1. Condizioni per la stipula del contratto**

Il contratto non può essere stipulato prima:

- a) che l'aggiudicazione diventi efficace ai sensi dell'articolo 32, comma 7, del Codice;
- b) dello spirare dei termini di sospensione alle condizioni di cui all'articolo 32, commi 9, 10 e 11, del Codice;
- c) prima dell'ottenimento della pertinente documentazione antimafia di cui agli articoli da 85 a 95, del decreto legislativo n. 159 del 2011, fermo restando quanto previsto dagli articoli 92, comma 3, e 94, comma 2, dello stesso decreto legislativo in caso la documentazione antimafia non sia rilasciata entro i termini previsti; la documentazione antimafia è acquisita con le modalità di cui all'articolo 97 del citato decreto legislativo.

### **8.1.2. Obblighi dell'aggiudicatario**

L'aggiudicatario è obbligato, entro il termine prescritto dalla Stazione appaltante con apposita richiesta, e, in assenza di questa, entro 30 (trenta) giorni dall'avvenuta conoscenza dell'aggiudicazione:

- a) a fornire tempestivamente alla stazione appaltante tutta la documentazione necessaria alla stipula del contratto e le informazioni necessarie allo stesso scopo;
- b) a depositare presso la stazione appaltante le dovute garanzie e assicurazioni come segue:
  - la garanzia definitiva di cui all'articolo 103, comma 1, del Codice;
  - la polizza assicurativa contro i rischi dell'esecuzione e la garanzia di responsabilità civile di cui all'articolo 103, comma 7, del Codice;
- c) se costituito in forma societaria diversa dalla società di persone (S.p.A., S.A.p.A., S.r.l., S.coop.p.A., S.coop.r.l., Società consortile per azioni o a responsabilità limitata), a presentare una dichiarazione circa la propria composizione societaria, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni «con diritto di voto» sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto, ai sensi dell'articolo 1 del d.p.c.m. 11 maggio 1991, n. 187, attuativo dell'articolo 17, terzo comma, della legge n. 55 del 1990; in caso di consorzio la dichiarazione deve riguardare anche le società consorziate indicate per l'esecuzione del lavoro;
- d) a depositare presso la Stazione appaltante le spese di contratto, di registro, di segreteria e ogni altra spesa connessa, come determinate ai sensi di legge, eventualmente sotto forma di importo provvisorio soggetto a conguaglio al momento della stipula;
- e) se l'aggiudicatario non stipula il contratto nei termini prescritti, oppure non assolve gli adempimenti di cui alle precedenti lettere dalla a) alla c), in tempo utile per la sottoscrizione del contratto, l'aggiudicazione può essere revocata dalla Stazione appaltante;

## **8.2. Adempimenti contrattuali**

### **8.2.1. Adempimenti anteriori alla consegna**

La consegna dei lavori può avvenire solo dopo la stipula del contratto, fatti salvi i casi di cui all'articolo 32, comma 8, quinto periodo, del Codice. Si precisa comunque che, ai sensi dell'articolo 8 comma 1 lettera a) del D.L. 76/2020 convertito in Legge 120/2020 e ss.mm.ii., è sempre autorizzata l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del Decreto Legislativo n. 50 del 2016 e ss.mm.ii., nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura.

### **8.2.2. Adempimenti per la consegna**

L'aggiudicatario è obbligato, entro il termine prescritto dalla Stazione appaltante con apposita richiesta o entro il termine già previsto dal Capitolato Speciale d'appalto e, in ogni caso prima della data di convocazione per la consegna dei lavori se anteriore ai già menzionati termini, a trasmettere alla Stazione appaltante:

- a) le seguenti dichiarazioni e documentazioni, salvo che siano già state presentate ai fini della stipula del contratto e non abbiano subito variazioni:
  - dichiarazione cumulativa che attesti l'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli

- estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili nonché il contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti e di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 81 del 2008;
- i dati necessari all'acquisizione d'ufficio del certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
  - i dati necessari all'acquisizione d'ufficio del documento unico di regolarità contributiva (DURC);
  - il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008; se l'impresa occupa fino a 10 lavoratori, ai sensi dell'articolo 29, comma 5, primo periodo, dello stesso decreto legislativo, la valutazione dei rischi è effettuata secondo le procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 e successivi aggiornamenti;
  - il nominativo e i recapiti del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione e del proprio Medico competente di cui agli articoli 31 e 38 del decreto legislativo n. 81 del 2008;
- b) il piano operativo di sicurezza, ai sensi dell'articolo 89, comma 1, lettera h), e al punto 3.2 dell'allegato XV, al decreto legislativo n. 81 del 2008;
- c) l'accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui articolo 100 e ai punti 1, 2 e 4, dell'allegato XV, al decreto legislativo n. 81 del 2008, con le eventuali richieste di adeguamento senza che queste comportino oneri per la Stazione appaltante;
- d) in caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario o contratto di rete le dichiarazioni e i documenti che precedono devono riguardare tutti gli operatori economici raggruppati, consorziati o in rete e trasmessi tramite l'operatore economico mandatario o capogruppo;
- e) in caso di consorzio, se sono state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori, gli stessi adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione e sia stata preventivamente comunicata alla Stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 81 del 2008 e ss.mm.ii.

## **9. CAPO 9 - DISPOSIZIONI SU DOCUMENTAZIONE, DICHIARAZIONI E COMUNICAZIONI**

### **9.1. Dichiarazioni e documentazione amministrativa**

- a) le dichiarazioni e i documenti possono essere oggetto di richieste di completamenti o chiarimenti da parte della Stazione appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice;
- b) le dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di attestazioni rilasciate da pubbliche amministrazioni o detenute stabilmente da queste, possono essere sostituite dalle relative copie autenticate ai sensi degli articoli 18 e 19 del d.P.R. n. 445 del 2000 e ss.mm.ii.

#### **9.1.1. Imposta di bollo:**

- a) l'offerta economica deve assolvere l'imposta di bollo; pertanto, il concorrente deve apporre la competente marca da bollo sul foglio dell'Offerta economica;
- b) la violazione delle disposizioni di cui alla lettera a), non pregiudica la partecipazione alla procedura; tuttavia, il documento sprovvisto di bollo sarà inviato all'Agenzia delle Entrate per la regolarizzazione da parte dell'offerente, con il pagamento del tributo evaso ed una sanzione dal 100 per cento al 500 per cento dell'importo dello stesso tributo evaso (articoli 19, 25 e 31 del d.P.R. n. 642 del 1972).

### **9.2. Modulistica disponibile per la partecipazione**

#### **9.2.1. Documento Gara Unico Europeo (DGUE) – Allegato A**

È un documento individuale riservato all'operatore economico sia che partecipi singolarmente che quale componente di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, quale mandatario, capogruppo o mandante; in questo ultimo caso deve essere presentato singolarmente da ciascun operatore economico raggruppato o consorziati. Deve essere presentato altresì dagli operatori economici consorziati indicati come esecutori dai consorzi stabili e dai consorzi di cooperative o di imprese artigiane nonché dagli operatori economici ausiliari.



### **9.2.2. Modello offerta economica – Allegato B**

### **9.2.3. Dichiarazione sostitutiva – Allegato C**

## **9.3. Comunicazioni, sopralluogo, informazioni, accesso alla documentazione**

Nel solo caso di sospensione delle operazioni di gara con ripresa il giorno lavorativo immediatamente successivo, è assolto l'obbligo di comunicazione mediante informazione verbale agli operatori economici presenti e pubblicazione entro lo stesso giorno della sospensione, della data, ora e luogo di ripresa delle operazioni di gara, sul profilo di committente di cui al punto 1.3. In ogni altro caso:

- a) le comunicazioni della Stazione appaltante agli operatori economici, in tutti i casi previsti dalla normativa o dal presente Documento, si intendono validamente ed efficacemente effettuate se rese all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) indicata dagli stessi operatori economici in fase di partecipazione;
- b) la comunicazione recapitata al mandatario o capogruppo assolve l'obbligo di comunicazione anche nei confronti di tutti gli operatori economici raggruppati, consorziati, partecipanti alla rete di imprese o ausiliari in caso di offerenti in Forma aggregata;
- c) le comunicazioni, in tutti i casi in cui deve essere garantita la possibilità agli operatori economici di intervenire alle sedute, sono effettuate con almeno 1 (un) giorno di anticipo.

### **9.3.1. Sopralluogo assistito in sito**

Fermo restando quanto previsto al punto 3.3.4, l'eventuale visita di sopralluogo:

#### **a) può essere effettuata esclusivamente:**

- da uno dei soggetti dell'operatore economico tra quelli in carica e indicati al punto 3.0.3, come risultanti da copia del certificato della C.C.I.A.A. di cui al punto 3.1.1 o di copia dell'attestazione SOA di cui al punto 3.1.3;
- da un dipendente dell'operatore economico, purché fornito di delega conferita da uno dei soggetti tra quelli in carica e indicati al punto 3.0.3;
- da soggetto diverso solo munito di apposita procura notarile;

#### **b) il soggetto che effettua il sopralluogo, munito di un documento di riconoscimento in corso di validità e di uno degli atti di cui alla precedente lettera a), deve concordare con il Responsabile del procedimento, con le modalità di cui al punto 9.3.2, lettera a), la data e l'ora della visita di sopralluogo; il Responsabile del procedimento comunica al richiedente, con le stesse modalità di cui al punto 9.3.2, lettera a), la data e l'ora della visita di sopralluogo;**

#### **c) ogni soggetto che effettua il sopralluogo può espletare tale adempimento per un solo operatore economico o, comunque per un solo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario;**

#### **d) in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario sia già costituiti che non ancora costituiti, in relazione al regime della solidarietà di cui all'articolo 48, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo deve essere effettuato a cura dell'operatore economico mandatario o capogruppo oppure, nel solo caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di tipo orizzontale o misto, da uno qualsiasi degli operatori economici raggruppati o consorziati in orizzontale per la categoria prevalente; tuttavia qualora in sede di gara l'operatore economico che ha fatto il sopralluogo non partecipi al raggruppamento oppure partecipi alla gara singolarmente, il sopralluogo per il raggruppamento si ha per non fatto, con la relativa esclusione del raggruppamento;**

#### **e) in caso di consorzio stabile, consorzio di cooperative o di imprese artigiane il sopralluogo può essere effettuato a cura del consorzio oppure da un consorziato; tuttavia qualora in sede di gara il consorziato che ha fatto il sopralluogo partecipi invece autonomamente dal consorzio stesso e in concorrenza con quest'ultimo, il sopralluogo per il consorzio si ha per non fatto, con la relativa esclusione del consorzio, fatto salvo l'accertamento delle condizioni di cui all'articolo 80, comma 5, lettera m), del Codice.**

### **9.3.2. Acquisizione delle informazioni, comunicazioni e documentazione disponibile:**

#### **a) ai sensi dell'articolo 74, comma 4, del Codice:**

- le richieste di informazioni, compresi i quesiti, le richieste di chiarimento, di documentazione e di sopralluogo, sono presentate in tempo utile per consentirne l'evasione da parte della Stazione appaltante;

- **le richieste di sopralluogo** dovranno pervenire per iscritto al seguente indirizzo mail: [appalti@pec.muza.it](mailto:appalti@pec.muza.it) entro 6 (sei) giorni antecedenti la data di scadenza per la presentazione delle offerte; la Stazione appaltante provvede all'evasione della suddetta richiesta entro 2 (due) giorni feriali comunicando data, ora e punto di ritrovo per il sopralluogo;
  - **le richieste di chiarimenti ed informazioni** dovranno pervenire per iscritto al seguente indirizzo mail: [appalti@pec.muza.it](mailto:appalti@pec.muza.it) entro 6 (sei) giorni antecedenti la data di scadenza per la presentazione delle offerte; la Stazione appaltante provvede all'evasione della suddetta richiesta entro 2 (due) giorni feriali; in ogni caso la Stazione appaltante non è tenuta a rispondere alle richieste pervenute tardivamente;
  - i quesiti degli offerenti, se presentati nei termini, nonché le relative risposte, in forma anonima, sono pubblicati sul profilo di committente di cui al punto 1.3;
  - tutte le richieste sono presentate esclusivamente all'indirizzo di cui al punto 1.3;
- b) il presente Documento e i modelli per la partecipazione alla gara con lo schema delle dichiarazioni di possesso dei requisiti sono disponibili sulla piattaforma telematica Sintel di Regione Lombardia;

## **10. CAPO 10 - DISPOSIZIONI FINALI**

### **10.1. Controversie**

#### **10.1.1. Procedure di ricorso in materia di scelta del contraente**

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 119, comma 1, lettera a), e 120 del decreto legislativo n. 104 del 2010, contro i provvedimenti che l'operatore economico ritenga lesivi dei propri interessi è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) della Lombardia, sede di Milano, con le seguenti precisazioni:

- a) il ricorso deve essere notificato entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni alla Stazione appaltante e ad almeno uno dei controinteressati, e depositato entro i successivi 15 (quindici) giorni;
- b) il termine per la notificazione del ricorso decorre:
  - dal ricevimento del presente Documento per cause che ostano alla partecipazione;
  - dalla pubblicazione sul profilo di committente (all'interno del sito web "Amministrazione trasparente") di cui al punto 1.3, del provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti di cui al Capo 3, per le esclusioni e le ammissioni, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 29, comma 1, secondo periodo, del Codice e dell'articolo 120, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 104 del 2010;
  - dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione, resa nota con le modalità previste dall'ordinamento, se presentato contro l'aggiudicazione.

#### **10.1.2. Controversie in materia contrattuale**

Tutte le controversie derivanti dal contratto, previo esperimento dei tentativi di accordo bonario e di transazione ai sensi rispettivamente degli articoli 205 e 208 del Codice, se non risolte, sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria competente in relazione alla sede della Stazione appaltante, con esclusione della competenza arbitrale.

#### **10.1.3. Supplente**

Ai sensi dell'articolo 110, commi 1 e 2, del Codice, in caso di fallimento o di liquidazione coatta e concordato preventivo dell'aggiudicatario, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 dello stesso decreto, oppure di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo n. 159 del 2011, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto:

- a) sono interpellati progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, se ancora in possesso dei necessari requisiti, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni;
- b) l'interpello avviene in ordine decrescente a partire dall'operatore economico che ha formulato la prima migliore offerta ammessa, escluso l'originario aggiudicatario;
- c) l'affidamento all'operatore economico supplente avviene alle medesime condizioni economiche già offerte dall'aggiudicatario originario;

- d) non si procede al subentro del supplente se l'aggiudicatario originario può proseguire nel contratto ai sensi dell'articolo 110, commi 3, 4, 5 e 6, del Codice.

## 10.2. Altre disposizioni e informazioni

### 10.2.1. Computo dei termini

Tutti i termini previsti dagli atti di gara, ove non diversamente specificato, sono calcolati in conformità Regolamento CEE n. 1182/71 del Consiglio del 3 giugno 1971.

### 10.2.2. Trattamento dei dati personali

I dati personali verranno trattati dal Consorzio di Bonifica Muzza Bassa Lodigiana con sede legale in Lodi, Via Nino Dall'Oro n. 4, nella persona del legale rappresentante pro-tempore - Titolare del trattamento – nell'ambito di una procedura di gara per l'espletamento della stessa, nonché con riferimento all'aggiudicatario, per la gestione della conseguente conclusione di un contratto e attività amministrativo contabili e precontrattuali correlate. Il Trattamento è svolto sulla base di norme di legge che consentono al Consorzio di Bonifica il trattamento dei dati per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri inclusa la stipula di contratti e attività connesse. Il conferimento dei dati è necessario per permettere all'operatore economico di partecipare alla procedura di gara e per lo svolgimento dei controlli relativi oltre che, per l'aggiudicatario, al fine della stipula del contratto tra le parti e al fine della gestione dell'adempimento di obblighi amministrativo/contabili sempre rispetto al contratto in essere. Il mancato conferimento comporterà l'impossibilità di dare esecuzione al contratto. Il trattamento verrà effettuato in modalità informatica e manuale anche tramite soggetti esterni e verranno conservati nel rispetto dell'art. 5.1. del Reg. UE 2016/679. I dati personali saranno diffusi tramite la pubblicazione sul sito internet dell'Ente per ottemperare ad obblighi di legge che sussistono in capo all'Ente; potranno altresì essere condivisi con destinatari che tratteranno i dati in qualità di responsabili (art. 28 del Reg. UE 2016/679) e/o in qualità di persone fisiche che agiscono sotto l'autorità del Titolare e del Responsabile (art. 29 del Reg. UE 2016/679), per le finalità indicate. Vengono riconosciuti in qualità di interessato i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Reg. UE 2016/679 e potrà esercitarli inviando una mail all'indirizzo [privacy@muzza.it](mailto:privacy@muzza.it). L'indirizzo di contatto del Responsabile della protezione dei dati (DPO) è [dpo.muzza@dpoprofessionalservice.it](mailto:dpo.muzza@dpoprofessionalservice.it). L'informativa estesa "Privacy fornitori" ex art. 13 del Reg. UE 2016/679 (GDPR) è disponibile a richiesta o sul sito web [www.muzza.it](http://www.muzza.it) – sezione Privacy.

### 10.2.3. Accesso agli atti

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 53 del Codice, l'accesso agli atti di gara è consentito dopo la comunicazione del provvedimento lesivo:

- per gli offerenti esclusi, o la cui offerta sia stata esclusa, limitatamente agli atti formati nelle fasi della procedura anteriori all'esclusione fino al conseguente provvedimento di esclusione;
- per gli offerenti ammessi e la cui offerta sia compresa nella graduatoria finale, dopo l'approvazione dell'aggiudicazione per quanto attiene i verbali di gara e le offerte degli altri partecipanti alla gara;
- per gli offerenti ammessi e la cui offerta sia compresa nella graduatoria finale, dopo l'aggiudicazione per quanto attiene la verifica delle offerte anomale.

### 10.2.4. Norme richiamate, documenti integranti le disposizioni di gara

Fanno parte integrante del presente Documento e del successivo contratto d'appalto:

- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;
- il regolamento di attuazione approvato con d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, limitatamente alle parti previste dall'articolo 217, comma 1, lettera u), numero 1), del Codice;
- il capitolato generale d'appalto, approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per quanto non previsto dal Capitolato speciale d'appalto;
- il progetto esecutivo approvato con Delibera Presidenziale n. 113 dell'8/3/2023 con i relativi allegati.

## 10.3. Riserva di aggiudicazione

La stazione appaltante si riserva, senza alcun diritto degli offerenti a rivendicazioni, pretese, aspettative, risarcimenti, rimborso spese o indennizzi di alcun genere agli offerenti:

- a) di differire, spostare, sospendere, revocare o annullare il presente procedimento di gara;
- b) di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, ai sensi dell'articolo 95, comma 12, del Codice.

**Li, 29 marzo 2023**

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO  
Dott. Ing. Marco Chiesa



**Allegati: modelli per la partecipazione:**

(articolo 48, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000; articolo 85 del Codice)

- Documento Gara Unico Europeo DGUE, per l'operatore economico (operatori economici singoli, raggruppati, consorziati, ausiliari, avvalenti) – *Allegato A*
- Istruzioni di utilizzo – DGUE ELETTRONICO
- Modello offerta economica – *Allegato B*
- Dichiarazione sostitutiva – *Allegato C*